

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina ⁽¹⁾** 1
Regolamento (CE) n. 1426/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1427/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, che rettifica il regolamento (CE) n. 1143/2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1428/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» («Fasolia Gigantes — Elefantas Kastorias»)** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1429/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2090/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1430/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1431/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori	18
★ Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario	25
Regolamento (CE) n. 1434/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola)	39
★ Direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari ⁽¹⁾	40

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2003/596/CE, Euratom:

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 23 luglio 2003, relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee	45
---	----

Commissione

2003/597/CE:

★ Decisione della Commissione, del 4 agosto 2003, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini [notificata con il numero C(2003) 2801]	46
---	----

2003/598/CE:

★ Raccomandazione della Commissione, dell'11 agosto 2003, sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2866]	54
---	----

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1381/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003 (GU L 194 dell'1.8.2003)	60
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1425/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003
recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2002 ⁽³⁾, definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Detti tenori massimi sono stati determinati per nitrati, aflatossine, ocratossina A, piombo, cadmio, mercurio, 3-MCPD e diossine.
- (2) Alcuni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, i tenori massimi della patulina, presente nei succhi di frutta, in particolare nel succo di mela, in prodotti contenenti mele allo stato solido, come la composta e il passato di mele, e nei prodotti di questo tipo destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Date le disparità esistenti tra gli Stati membri e le distorsioni della concorrenza che possono conseguire, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a garantire l'esistenza di un mercato unico, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- (3) La patulina è una micotossina prodotta da funghi appartenenti a diversi generi, tra cui le specie *Penicillium*, *Aspergillus* e *Byssoschlamys*. Sebbene la patulina possa comparire in molti frutti, chicchi e in altri alimenti ammuffiti, la fonte principale di contaminazione da patulina è costituita dai prodotti derivati dalle mele.
- (4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nella riunione dell'8 marzo 2000, ha approvato la massima dose giornaliera tollerabile provvisoria (PMTDI) di patulina pari a 0,4 µg/kg di peso corporeo.

- (5) Nel 2001, è stato svolto un compito specifico, «Valutazione dell'assunzione di patulina nell'alimentazione da parte della popolazione degli Stati membri UE», nel contesto della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ⁽⁴⁾ (SCOOP). In seguito a tale valutazione si può concludere che l'esposizione media alla patulina appare molto al di sotto del PMTDI di 0,4 µg/kg di peso corporeo. Tuttavia, considerando gruppi specifici di consumatori, in particolare i bambini nella prima infanzia, nel peggiore dei casi l'esposizione alla patulina è maggiore ma sempre inferiore al PMTDI.
- (6) Il regolamento (CE) n. 466/2001 deve quindi essere emendato di conseguenza.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. La Commissione riesamina i tenori massimi di patulina definiti ai punti 2.3.1 e 2.3.2 della sezione 2 dell'allegato I al più tardi entro il 30 giugno 2005 al fine di ridurli per tenere conto del progresso della conoscenza scientifica e tecnologica e dell'applicazione del "Codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande".»
- 2) L'allegato I dev'essere modificato secondo quanto stabilito nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° novembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Alla sezione 2 (micotossine) dell'allegato I è inserito il seguente punto 2.3:

«Prodotti	Patulina: tenori massimi (µg/kg o ppb)	Metodo di prelievo dei campioni	Metodo d'analisi di riferimento
2.3. Patulina			
2.3.1. — Succhi di frutta, in particolare succo di mela, e ingredienti di succo di frutta presenti in altre bevande ⁽¹⁾ , compreso il nettare di frutta ⁽¹⁾ — Succo di frutta concentrato ⁽¹⁾ dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore	50,0	Direttiva 2003/78/CE	Direttiva 2003/78/CE
2.3.2. Bevande spiritose ⁽²⁾ , sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela	50,0	Direttiva 2003/78/CE	Direttiva 2003/78/CE
2.3.3. Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele destinati al consumo diretto	25,0	Direttiva 2003/78/CE	Direttiva 2003/78/CE
2.3.4. — Succo di mela pronto per essere bevuto e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele per lattanti e bambini nella prima infanzia ⁽³⁾ etichettati e venduti come tali — Altri alimenti per bambini ⁽⁵⁾	10,0 ⁽⁴⁾	Direttiva 2003/78/CE	Direttiva 2003/78/CE

⁽¹⁾ Succhi di frutta, compresi i succhi di frutta ottenuti da succhi concentrati, i succhi di frutta concentrati e il nettare di frutta, secondo quanto definito agli allegati 1 e 2 della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

⁽²⁾ Bevande spiritose, secondo quanto definito nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Lattanti e bambini nella prima infanzia, secondo quanto definito nell'articolo 1 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37) e nell'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

⁽⁴⁾ Un metodo di analisi sarà validato mediante prove interlaboratorio svolte a livello di collaborazione internazionale prima del 1° novembre 2003 e finalizzate a dimostrare che il tenore di patulina di 10 µg/kg può essere determinato in modo affidabile. Qualora entro il 1° novembre non risulti che il livello di patulina di 10 µg/kg possa essere determinato in modo affidabile, si applica il livello di 25 µg/kg.

⁽⁵⁾ Alimenti per bambini ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).»

REGOLAMENTO (CE) N. 1426/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	34,6
	999	34,6
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	382	58,2
	388	54,1
	524	48,6
	528	58,7
	999	54,9
0806 10 10	052	114,4
	220	126,8
	400	181,4
	600	117,2
	999	135,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	65,0
	388	66,5
	400	78,9
	508	60,7
	512	75,9
	528	55,0
	720	99,2
	800	202,7
	804	87,9
	999	88,0
0808 20 50	052	100,7
	388	94,6
	512	116,3
	528	87,4
	800	122,9
	999	104,4
0809 30 10, 0809 30 90	052	93,0
	094	68,0
	999	80,5
0809 40 05	064	74,5
	066	66,4
	093	63,0
	094	66,4
	999	67,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003
che rettifica il regolamento (CE) n. 1143/2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione
2002/2003, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Da una verifica è risultato che nell'allegato del regolamento (CE) n. 1143/2003 della Commissione ⁽³⁾ figura un errore relativo all'importo dell'aiuto da versare in Spagna nel periodo cui si applica il regolamento (CE) n. 2339/2002 della Commissione ⁽⁴⁾. Occorre quindi procedere alla necessaria rettifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1143/2003 è rettificato nel modo seguente:

Nella colonna relativa alla Spagna, l'importo di 63,050 EUR, corrispondente al regolamento (CE) n. 2339/2002, è sostituito dell'importo di 62,942 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» («Fasolia Gigantes — Elefantas Kastorias»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» («Fasolia Gigantes — Elefantas Kastorias») quale indicazione geografica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la suddetta domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) A seguito della pubblicazione della sintesi della domanda in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Repubblica ellenica ha chiesto l'introduzione di due modifiche minori al punto 4.2 (descrizione) e la soppressione dell'indicazione secondo cui i veicoli dell'associazione richiedente sono utilizzati a fini di distribuzione. Nell'allegato II è riportata la sintesi riveduta della domanda.

(4) La denominazione di cui trattasi può pertanto essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in qualità di indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2003 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento; la suddetta denominazione è iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli elementi principali del disciplinare di produzione sono riportati nell'allegato II. Questi sostituiscono la sintesi della domanda pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 23.7.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 120 del 23.5.2002, pag. 5.

ALLEGATO I

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE, DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Ortofrutticoli e cereali*Ortaggi*

GRECIA

— «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» («Fasolia Gigantes — Elefantas Kastorias») (IGP).

—

ALLEGATO II

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE ARTICOLO 5

DOP () IGP (X)

N. nazionale del fascicolo: EL-04/00-5

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Δ/νση Π.Α.Π — Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
(Direzione della produzione e dello sfruttamento delle piante di grande coltura)

Indirizzo: Μενάνδρου 22 — ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 105 52
(Menandrou 22, GR-105 52 Athens)

Tel. (30-210) 212 51 19 e (30-210) 212 51 21

Fax: (30-210) 524 51 95

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΚΑ ΣΑ»
[ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΕ (sigla commerciale ΑΓΡΟΚΑ ΣΑ)]

2.2. Indirizzo: Οικισμός Λακκωμάτων — Δήμου Ορεστίδος Ν. Καστοριάς
(Lakkomata, Orestida, Prefettura di Kastoria)

2.3. Composizione: produttore/trasformatore (X) altro ()

L'associazione (numero dello statuto 65/7.4.1997) conta 212 soci produttori di fagioli del nome di Kastoria insediati in tutte le zone di coltivazione del prodotto, che detengono il 65 % delle azioni in valore. Il 35 % restante costituisce la partecipazione del vecchio comune di Lakkomata, attualmente integrato nel comune di Orestida. La società è stata costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale 410/95 (Gazzetta ufficiale n. 321).

3. Tipo di prodotto: 1.6.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2).

4.1. **Nome:** ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias)

4.2. **Descrizione:** Il fagiolo è una pianta annuale rampicante con stelo lungo e fino, foglie composte, che si sviluppa fino ad oltre due metri di altezza. Il fagiolo appartiene alla famiglia delle *Papilionaceae* (leguminose). Il genere *Phaseolus* comprende 250 specie. Le varietà coltivate nel nome di Kastoria appartengono alle specie *Phaseolus Coccineus* o *Multiflorus*.

— Il sistema radicale è composto da radici tuberose carnose in cui vive in simbiosi il batterio fissatore dell'azoto *Bacterium Radicola*, che consente un assorbimento di azoto atmosferico di 40 kg/ha.

— Il fusto è sottile, flessibile e cilindrico e si avvolge continuamente sul tutore da sinistra a destra.

— Le foglie sono composte e comprendono tre foglioline.

— I fiori del fagiolo comprendono un calice di cinque sepali, una corolla bianca di cinque petali, dieci stami e un pistillo. Compaiono in massa in racemi ascellari (grappoli) e si aprono in successione dalla base alla cima della pianta.

— Il fagiolo gigante-elefante è una pianta a impollinazione incrociata.

- Il frutto del fagiolo è un baccello reniforme, di colore bianco. È un legume di grandi dimensioni che si consuma cotto al forno o bollito con altri prodotti vegetali (olio, cipolle, pomodori, sedano, carote) che completano il «carattere mediterraneo» del piatto.
- Il fagiolo ha un valore nutritivo molto alto, poiché costituisce un'eccellente fonte di proteine, amido, ferro ed altri elementi e presenta uno scarso tenore di grassi.

I fagioli «elefanti/giganti» devono rispondere alle norme di qualità enunciate agli articoli 2, 3 e 5 della decisione congiunta n. 37227 dei ministri dell'Agricoltura e del Commercio del 25 settembre 1987 (Gazzetta ufficiale 541/B/9-10-87).

I prodotti preconfezionati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) contenere semi interi, maturi, di colore naturale, non raggrinziti, senza buchi di insetti, esenti da insetti e da malattie pericolose, e non presentare alcuna alterazione o surriscaldamento;
- 2) essere stati puliti mediante vagliatura o cernita manuale;
- 3) non contenere semi di altre categorie, come stabilito all'articolo 3 della suddetta decisione;
- 4) essere praticamente privi di sostanze estranee;
- 5) presentare caratteristiche macroscopiche e organolettiche tipiche di ciascuna categoria e conformi ai requisiti necessari per una conservazione e manipolazione in buone condizioni di igiene, secondo quanto previsto dal codice alimentare;
- 6) avere un tasso di umidità non superiore al 14 %.

Classificazione dei fagioli (articolo 3)

I fagioli sono classificati come segue, per tipo e categoria, in funzione della loro forma e del peso di 1 000 semi o della percentuale di semi che passano attraverso un vaglio avente un determinato diametro:

- a) per il fagiolo elefante: il peso di 1 000 semi deve essere di almeno 1 800 grammi o il 90 % dei semi deve essere trattenuto da un vaglio con maglie rotonde del diametro di 13 mm;
- b) per il fagiolo gigante: il peso di 1 000 semi deve essere compreso tra 1 200 e 1 800 grammi o il 90 % dei semi deve essere trattenuto da un vaglio con maglie del diametro di 12 mm.

Imballaggio e presentazione (articolo 5)

Per i fagioli secchi preconfezionati sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) semi spezzati: di taglia inferiore alla metà di un seme intero: 2 %;
- b) semi atrofizzati e decolorati: 0,5 %;
- c) sostanze estranee: 0,05 % di impurità, di cui 0,02 % di terra.

4.3. Zona geografica

La coltura dei fagioli nel nomo di Kastoria viene praticata lungo le rive del fiume Aliakmon e dei suoi affluenti, nonché nelle zone sottoposte a ricomposizione fondiaria, dove sono state allestite reti d'irrigazione che forniscono l'alimentazione idrica abbondante necessaria per la coltivazione. Superfici meno importanti sono coltivate anche nelle vicinanze del lago Orestiada (Kastoria).

La superficie investita a fagioli giganti-elefanti di Kastoria nell'area di coltura si estende attualmente su circa 900 ettari. L'altitudine della zona di coltura è compresa tra 630 e 900 metri. Il suolo è alluvionale, di grana leggera, con buon drenaggio e per lo più leggermente acido.

Il clima della regione è continentale, con estati fresche a causa dell'altitudine e della vicinanza delle acque del lago Orestiada (Kastoria) e del fiume Aliakmon. Oltre alla frescura dell'estate, la vicinanza del lago contribuisce anche al carattere mite della primavera. Infine la piovosità annua media di circa 600 mm completa le condizioni richieste per soddisfare il fabbisogno d'acqua dei fagioli.

Questo clima «specifico» che contribuisce ad ottenere un prodotto di eccellente qualità è dovuto in ampia misura ad una prerogativa eccezionale. L'intera regione costituisce un vasto altipiano protetto dal grande massiccio del monte Vitsi e dalla catena montuosa del Grammos: una conca in cui i venti, quando soffiano, sono sempre deboli.

La zona di coltivazione comprende in particolare i seguenti comuni:

- 1) L'intero comune di Ion Dragoumis
- 2) L'intero comune di Makedna
- 3) L'intero comune di Aghii Anarghyri
- 4) L'intero comune di Korestia
- 5) L'intero comune di Kastoria

- 6) L'intero comune di Vitsi
- 7) L'intero comune di Aliakmon
- 8) L'intero comune di Aghia Triada
- 9) Una parte del comune di Orestida
(antico municipio di Argos Orestikon e antichi comuni di Ammoudara, Asproklissia, Dialekto, Kastanofyto, Lakkomata, Melanthio e Spilea)
- 10) Una parte del comune di Nestorio (antico comune di Ptelea)
- 11) Una parte del comune di Kastraki (antico comune di Dendrochori)

Le superfici coltivate a fagioli giganti-elefanti di Kastoria sono contigue.

4.4. Prova dell'origine

I fagioli provengono dal Messico meridionale e dall'America centrale. Secondo datazioni con il carbonio radioattivo, il *Phaseolus coccineus* o *multiflorus* sarebbe stato addomesticato in Messico attorno al 2000 a.C. Si ritiene che i fagioli siano stati importati in Europa verso la metà del secolo XVI, prima in Inghilterra e in Spagna e verso la fine dello stesso secolo in Grecia. La coltivazione del fagiolo è stata praticata inizialmente nelle pianure attorno ai centri urbani, ma le sue caratteristiche fisiologiche l'hanno rapidamente trasferita nelle zone di montagna, dove si è insediata. Una di queste zone è il noma di Kastoria, che si è rivelato un territorio ideale. Suoli eccellenti, clima ideale, ottime tecniche colturali contribuiscono a creare varietà e prodotti che conquistano i mercati. Un prodotto che, grazie alla preferenza dei consumatori greci e al posto particolare che occupa nel loro regime, è stato definito «piatto nazionale».

Le superfici destinate alla coltivazione nella zona delimitata sono registrate e certificate mediante:

- a) il programma d'indennità compensativa;
- b) il sistema integrato di controllo delle aziende agricole;
- c) il programma di telerilevamento.

I programmi europei suindicati sono disciplinati dalla normativa comunitaria e applicati dalla direzione dell'Agricoltura.

La certificazione e il controllo del prodotto vengono effettuati dagli organismi competenti dello Stato, conformemente alle disposizioni della legislazione relativa ai prodotti con denominazione di origine e indicazione geografica.

L'esame particolareggiato del prodotto comprende analisi chimiche eseguite dagli organismi incaricati dello Stato. Gli stessi organismi verificano anche le etichette per accertare se recano le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria (quali la numerazione della partita, l'eventuale utilizzazione del logo comunitario, ecc.).

Tra le varietà di fagioli secchi coltivati in Grecia, solo i fagioli giganti-elefanti raggiungono un peso superiore a 1 200 grammi per 1 000 semi.

4.5. Metodo di ottenimento

4.5.1. Raccolta

La raccolta dei semi dei fagioli, realizzata a mano, inizia ai primi di settembre e può durare fino a tre mesi. Si effettua fino a tre volte, perché i baccelli maturano progressivamente dalla base alla cima della pianta. I baccelli vengono quindi posti su spiazzi all'aperto per seccare naturalmente al sole fino a quando è possibile staccarli facilmente dai semi colpendoli con bacchette leggere.

4.5.2. Conservazione

I semi puliti vengono stesi al sole, se necessario, fino a ridurre il loro tenore di umidità al 12 % circa. Si procede quindi alla cernita manuale per eliminare le impurità nonché i semi spezzati e danneggiati e quelli estranei alla varietà. I semi vengono successivamente insaccati e conservati in locali puliti e in buone condizioni igieniche, senza problemi particolari vista la resistenza del prodotto.

4.5.3. Calibratura, condizionamento e commercializzazione

Nella moderna stazione di calibratura e condizionamento di Agrotiki Kastorias, la cernita, la calibratura e il condizionamento vengono eseguiti con macchine ultramoderne e metodi che garantiscono l'ottenimento di un prodotto di prima qualità.

Il condizionamento si effettua automaticamente in sacchetti di polipropilene da ½ kg e 1 kg, che vengono quindi collocati in casse da 10-20 kg.

L'intero procedimento è controllato elettronicamente con l'uso di dosatori automatici.

La calibratura comporta la separazione automatica del prodotto in tre categorie di grandezza, come indicato nella domanda di riconoscimento, dopo il controllo dell'autenticità delle varietà e la pulitura e disinfezione con metodi «dolci» (separazione fisica, sistema ECOGEN).

Il prodotto è distribuito immediatamente a una rete di negozi alimentari.

Gli obiettivi immediati sono la garanzia commerciale del prodotto, la protezione del consumatore e la conquista di mercati esteri, che possono essere realizzati soltanto con la procedura di riconoscimento dei fagioli quale prodotto IGP.

4.6. Legame

Il suolo e il clima della regione sono fattori che esercitano un'influenza determinante sulla produzione di qualità eccezionale dei fagioli giganti-elfanti di Kastoria. I suoli leggermente acidi, di grana media e con buon drenaggio, si armonizzano perfettamente con il clima mediterraneo continentale della zona per la produzione dei fagioli, che fanno parte da oltre 300 anni della vita quotidiana degli abitanti della regione.

La tecnica colturale utilizzata è una tradizione che si trasmette di generazione in generazione. L'ottenimento di un prodotto di eccellente qualità non è una questione di mezzi, ma il risultato di una lunga esperienza che si concretizza sotto le mani e gli «occhi» del produttore.

L'economia, la tradizione, gli usi e le feste di questa regione sono legati alla coltivazione dei fagioli:

- fiera annuale del fagiolo a Lakkomata,
- piatto di fagioli offerto agli invitati alla festa per l'anniversario della morte di Pavlos Melas, eroe della lotta per la liberazione della Macedonia nella località che porta il suo nome,
- feste del fagiolo organizzate in varie località all'epoca della raccolta collegate a manifestazioni folcloristiche locali.

Queste manifestazioni testimoniano il legame storico e sociale che unisce il prodotto agli abitanti.

4.7. Struttura di controllo

Nome: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς
Δ/νση Γεωργίας
Διοικητήριο 521 00 – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
(Amministrazione del noma di Kastoria Direzione dell'Agricoltura)

Indirizzo: 521 00 – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Διοικητήριο
(GR-521 00 Kastoria)

4.8. Etichettatura

Gli imballaggi del prodotto devono recare obbligatoriamente la dicitura «Fasolia Gigantes — Elefantas Kastorias PGI» (Fagioli giganti-elfanti IGP) e le indicazioni previste all'articolo 4, paragrafo 7, del decreto presidenziale n. 81/93.

4.9. Condizioni nazionali

Si applicano le disposizioni generali del decreto presidenziale n. 81/93 concernente il procedimento di produzione dei fagioli.

N. CE: G/EL/00123/2000.04.05

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 14.12.2000.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1429/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 2090/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 444/2003⁽⁴⁾, prevede la realizzazione di un controllo di sostituzione quando la dichiarazione di esportazione è accettata da un ufficio doganale di esportazione che non sia l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5.
- (2) Per garantire una prassi uniforme da parte degli uffici doganali di uscita o degli uffici di destinazione del T5 e per evitare dubbi sull'identità delle merci in questione, condizione questa per la concessione della restituzione, occorre prevedere un controllo di sostituzione specifico nei casi in cui tali uffici constatano che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura. Poiché in tali casi sorge evidentemente il sospetto di una sostituzione, i controlli specifici di sostituzione richiedono una maggiore attenzione che può eventualmente comportare l'esecuzione di un controllo fisico delle merci.
- (3) Al fine di assicurare l'attuazione di un numero sufficiente di controlli di sostituzione su tutte le merci da esportare, è necessario prevedere che i controlli specifici di sostituzione effettuati nei casi in cui i sigilli sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura sono considerati soltanto in misura limitata ai fini del calcolo del numero minimo di controlli di sostituzione.
- (4) Per meglio seguire l'esecuzione dei controlli di sostituzione, occorre prevedere, da un lato, che le informazioni relative al numero di controlli specifici di sostituzione effettuati nei casi in cui i sigilli sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura, siano in qualunque momento messe a disposizione dagli uffici doganali interessati e, dall'altro, che per tutti i controlli di sostituzione sia preparato un resoconto che indica i controlli realizzati.

(5) Occorre pertanto modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2090/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2090/2002 è modificato nel seguente modo:

1) Al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 bis e delle misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, se l'ufficio doganale d'esportazione non ha sigillato il mezzo di trasporto o il collo, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio.»

2) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Quando l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale di destinazione del T5 constata che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario realizzare un controllo di sostituzione specifico.

Ai fini del calcolo del numero di controlli di sostituzione da attuare conformemente al paragrafo 2, secondo comma, si tiene conto nella misura del 50 % del numero di controlli di sostituzione specifici effettuati conformemente al precedente paragrafo.»

3) Al paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Il controllo di sostituzione di cui paragrafo 2 è effettuato verificando a vista se vi sia corrispondenza tra la merce e il documento che l'ha scortata dall'ufficio doganale d'esportazione all'ufficio doganale di uscita oppure all'ufficio di destinazione del T5.»

4) È inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. Quando procede ad un controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2 bis, l'ufficio doganale di uscita oppure l'ufficio di destinazione del T5 decide sulla base di un'analisi dei rischi se il controllo è limitato alla sola verifica a vista di cui al paragrafo 4 oppure comporta un controllo fisico ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4.»

⁽¹⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

5) Al paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni ufficio doganale di uscita o ogni ufficio di destinazione del T5 adotta misure che consentano di evidenziare in qualunque momento:

a) il numero di dichiarazioni d'esportazione prese in considerazione ai fini del controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2;

b) il numero di controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 effettuati;

c) il numero di controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 bis effettuati.»

6) È inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis. Per ogni controllo di sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, il funzionario competente che lo ha realizzato redige un resoconto. Il resoconto consente di seguire i controlli effettuati e comporta la data e il nome del funzionario.

Esso è archiviato presso l'ufficio doganale di uscita oppure l'ufficio di destinazione del T5 nei tre anni che seguono l'anno di esportazione, in modo da poter essere facilmente consultato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004 per le dichiarazioni d'esportazione accettate a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1430/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2003

recante, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, secondo e terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, che le perdite risultanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte, entro il limite di taluni massimali, tramite contributi alla produzione riscossi sulle produzioni di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B.
- (2) Il suddetto regolamento prevede all'articolo 15, paragrafo 5, che, quando esiste il rischio di non poter coprire la perdita globale prevedibile della campagna di commercializzazione in corso con l'introito del contributo alla produzione di base e del contributo B, a causa dei rispettivi massimali stabiliti al 2 % e al 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, la percentuale massima per il contributo B è modificata nella misura necessaria a coprire la perdita globale, senza comunque superare il 37,5 %.
- (3) In base ai dati previsionali attualmente disponibili, l'introito, prima della revisione, dei contributi da riscuotere per la campagna di commercializzazione 2003/2004 rischia di essere inferiore all'importo corrispondente al prodotto delle eccedenze esportabili e della perdita media. Per detta campagna di commercializzazione, è

pertanto necessario portare l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco.

- (4) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce il prezzo minimo delle barbabietole B a 32,42 EUR/t, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo regolamento che prevede la corrispondente modifica del prezzo delle barbabietole B in caso di revisione dell'importo massimo del contributo B.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'importo massimo del contributo B cui all'articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il prezzo minimo delle barbabietole B di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento, a 28,84 EUR/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 1431/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 3, secondo trattino, che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di tale regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata e in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.
- (2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che una parte della restituzione, calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata su domanda dell'esportatore non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
- (3) L'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁶⁾, stabilisce alcune deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 in seguito ad accordi commerciali conclusi con la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia che prevedono la soppressione delle restituzioni per tali destinazioni.
- (4) Il regolamento (CE) n. 934/2003 della Commissione ⁽⁷⁾ ha aperto una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi, ad esclusione

dei dieci paesi candidati all'adesione alla Comunità il 1° maggio 2004 nonché della Bulgaria e della Romania, e ciò comporta una differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione. Peraltro tali destinazioni sono escluse anche nell'ambito della fissazione periodica delle restituzioni all'esportazione. Dato che non esistono accordi commerciali con Cipro e Malta e che tali paesi non figurano dunque tra le destinazioni previste all'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95, la deroga relativa alla prova di arrivo a destinazione delle merci e al calcolo dell'importo dell'anticipo previsto da tale articolo non si applica alla gara aperta dal regolamento (CE) n. 934/2003 e alla fissazione periodica delle restituzioni all'esportazione.

- (5) Dalle informazioni statistiche disponibili, non risultano esportazioni di prodotti cerealicoli comunitari verso Cipro e Malta. Allo scopo di non ostacolare la maggior parte delle esportazioni comunitarie esigendo una prova di arrivo a destinazione, occorre estendere le deroghe di cui all'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95 in caso di mancata fissazione della restituzione per queste due destinazioni.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1501/95.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 1501/95, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di mancata fissazione della restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1766/92 con destinazione Cipro e Malta.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1432/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, risulta necessario modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 43/2003 ⁽⁴⁾, e del regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione, del 14 marzo 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo al prericonoscimento delle associazioni di produttori ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 243/1999 ⁽⁶⁾.</p> <p>(2) Per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno riunire le disposizioni dei suddetti regolamenti e le relative modifiche in un unico regolamento che sostituisca i precedenti.</p> <p>(3) Occorre abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 412/97 e il regolamento (CE) n. 478/97.</p> <p>(4) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede categorie differenti di organizzazioni di produttori. Qualsiasi organizzazione di produttori per la quale è stata presentata una domanda di riconoscimento deve rientrare di norma in una delle categorie di organizzazioni di produttori previste. Occorre tuttavia prevedere la possibilità che un'organizzazione di produttori sia riconosciuta, per talune categorie di prodotti, nell'ambito di una o più di tali categorie.</p> <p>(5) È necessario determinare un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile. Si deve consentire agli Stati membri di stabilire requisiti minimi a livelli più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.</p> <p>(6) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo durevole ed efficiente le loro attività, è necessario che le organizza-</p> | <p>zioni stesse godano al proprio interno di una stabilità ottimale. Occorre quindi prevedere un periodo minimo di adesione ad un'organizzazione di produttori, soprattutto per quanto concerne gli obblighi connessi con la realizzazione di un programma operativo di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96. È opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di fissare il termine di preavviso e la data in cui ha effetto il recesso di un aderente.</p> <p>(7) Un'organizzazione di produttori può trovarsi nell'impossibilità di espletare direttamente ed efficacemente l'insieme delle proprie attività. È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire le regole applicabili in simili casi.</p> <p>(8) Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono essere connesse con la produzione dei propri aderenti. Tuttavia devono essere consentite, entro certi limiti, altre attività dell'organizzazione di produttori, di carattere commerciale o di altro tipo. Occorre in particolare favorire la cooperazione tra organizzazioni di produttori, permettendo che la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati esclusivamente presso un'altra organizzazione di produttori riconosciuta non sia contabilizzata né per il calcolo dell'attività principale né a titolo di altre attività.</p> <p>(9) Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione degli aderenti. In questo caso, è opportuno stabilire le modalità per il calcolo del valore della produzione commercializzata.</p> <p>(10) Data la natura dei prodotti, della loro produzione e della loro commercializzazione, le aziende degli aderenti alle organizzazioni di produttori possono essere situate in Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori.</p> <p>(11) Per incoraggiare la concentrazione dell'offerta nella Comunità, è opportuno precisare le funzioni delle associazioni di organizzazioni di produttori ed i requisiti minimi per il loro riconoscimento, nonché definire certe regole per le associazioni a carattere transnazionale.</p> <p>(12) Per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti creandone di nuove e definire le regole per i programmi operativi delle organizzazioni risultanti dalle fusioni.</p> |
|--|---|

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 62 del 4.3.1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 75 del 15.3.1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 27 del 2.2.1999, pag. 8.

- (13) Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori è costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di stabilire a quali condizioni sia consentito ad altre persone fisiche o giuridiche di aderire ad un'organizzazione di produttori.
- (14) Al fine di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, risulta necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di aderenti che eventualmente detengano la maggior parte del volume di produzione dell'organizzazione di produttori in questione esercitino un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione.
- (15) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la possibilità di un periodo transitorio di prericonoscimento, per consentire alle associazioni di produttori nuove o non riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96 di conformarsi ai requisiti per il riconoscimento stabiliti all'articolo 11 del medesimo regolamento. Per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di commercializzazione esistenti nei vari Stati membri, è pertanto opportuno che questi ultimi definiscano le condizioni per la concessione del prericonoscimento alle associazioni di produttori che presentano un piano.
- (16) Per favorire la creazione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di contribuire durevolmente alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno che il prericonoscimento sia concesso unicamente alle associazioni di produttori che siano in grado di dimostrare di potersi conformare a tutti i requisiti dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 entro un termine di tempo prestabilito.
- (17) Al fine di permettere alle associazioni di produttori di presentare un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno precisare i dati che le associazioni di produttori devono indicare nel piano.
- (18) Affinché le associazioni di produttori possano più facilmente conformarsi ai requisiti per il riconoscimento, è necessario autorizzare la modificazione del piano di riconoscimento. A questo scopo, sarà utile prevedere la possibilità che lo Stato membro chieda all'associazione di produttori di adottare misure correttive per consentire la realizzazione del piano.
- (19) L'associazione di produttori può soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della scadenza del piano di riconoscimento. Occorre adottare disposizioni che consentano all'associazione di produttori di presentare una domanda di riconoscimento a norma del regolamento precitato. A fini di coerenza, la concessione del riconoscimento all'associazione di produttori deve porre termine al piano di riconoscimento.
- (20) Per offrire alle associazioni di produttori prericonosciute l'opportunità di attuare un programma operativo conformemente al regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario ⁽¹⁾, non appena concesso il riconoscimento, è opportuno prevedere la possibilità che le suddette associazioni di produttori presentino un progetto di programma operativo congiuntamente alla domanda di riconoscimento.
- (21) Al fine di assicurare una gestione corretta dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno che gli Stati membri informino periodicamente la Commissione circa la situazione in materia di concessione dei prericonoscimenti.
- (22) Occorre chiarire il regime di controlli e sanzioni in modo da renderlo più efficace, precisando le conseguenze che comporta una decisione di revoca del riconoscimento di un'organizzazione di produttori, o di rifiuto del medesimo.
- (23) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 412/97 relative al numero minimo di produttori e al volume minimo di produzione commercializzata dovrebbero rimanere in applicazione fino al 31 dicembre 2003, in modo da lasciare agli Stati membri un congruo lasso di tempo per recepire le nuove disposizioni.
- (24) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di prericonoscimento delle associazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 14 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «produttore», qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad un'organizzazione di produttori che conferisca a quest'ultima la propria produzione affinché sia commercializzata in conformità del regolamento (CE) n. 2200/96;

⁽¹⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) «valore della produzione commercializzata», il valore della produzione commercializzata quale definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1433/2003;
- c) «valore della produzione commercializzabile», il valore della produzione commercializzata;
- d) «associazione di produttori», qualsiasi organizzazione che abbia presentato una domanda e alla quale venga conferito il periconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96;
- e) «filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei loro aderenti;
- f) «associazione di organizzazioni di produttori», le associazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
- g) «organizzazione di produttori transnazionale», qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;
- h) «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Articolo 3

Categorie di organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta possono essere riconosciute per una o più delle categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti da ii) a vii), del regolamento (CE) n. 2200/96.

Per la categoria di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i), è ammesso unicamente il riconoscimento semplice.

2. Gli Stati membri determinano le procedure per il riconoscimento semplice o plurimo delle organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 4

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Il numero minimo di produttori di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 è fissato a cinque produttori per categoria.

Il volume minimo di produzione commercializzabile di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 è fissato a 100 000 EUR.

2. Gli Stati membri possono fissare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli previsti al paragrafo 1.

Essi ne informano la Commissione.

3. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti che sono a loro volta persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al paragrafo 1, primo comma, è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

Articolo 5

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, nessun aderente può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma nel corso della sua applicazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori.

Gli Stati membri possono fissare la durata minima dell'adesione di cui al precedente comma a periodi più lunghi.

2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, della durata minima di sei mesi, e la data in cui ha effetto il recesso.

Articolo 6

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori devono disporre, in modo giudicato soddisfacente dallo Stato membro, del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ovverossia:

- la conoscenza della produzione dei loro aderenti,
- la cernita, l'immagazzinamento e il condizionamento della produzione dei loro aderenti,
- la gestione commerciale e finanziaria,
- la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l'esecuzione dei compiti definiti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.

*Articolo 7***Attività principale delle organizzazioni di produttori**

1. L'attività principale di un'organizzazione di produttori riguarda la commercializzazione dei prodotti dei suoi aderenti per i quali è riconosciuta.

2. Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori non deve essere inferiore al valore delle altre sue attività.

Per «altre attività» si intende la vendita di prodotti appartenenti alla categoria o alle categorie per le quali l'organizzazione è riconosciuta, non provenienti dai suoi aderenti.

3. Le seguenti attività sono escluse dal calcolo sia dell'attività principale che delle altre attività:

- a) commercializzazione di ortofrutticoli non appartenenti alla categoria o alle categorie per le quali l'organizzazione è riconosciuta;
- b) commercializzazione di ortofrutticoli appartenenti o meno alle categorie per le quali l'organizzazione è riconosciuta, acquistati direttamente presso un'altra organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (CE) n. 2200/96;
- c) attività concernenti altri prodotti agricoli e il loro condizionamento, compresa la trasformazione;
- d) prestazione di servizi;
- e) attività extra-agricole dell'organizzazione di produttori.

*Articolo 8***Filiali delle organizzazioni di produttori**

Il calcolo del valore della produzione commercializzata può essere effettuato nella fase «uscita dalla filiale» a condizione che l'organizzazione o le organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengano almeno il 90 % del capitale della filiale.

*Articolo 9***Associazioni di organizzazioni di produttori**

1. Gli Stati membri determinano le procedure e i criteri per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96. Dette associazioni sono costituite per iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del citato regolamento e da queste controllate.

2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali le associazioni di organizzazioni di produttori possono incaricarsi di espletare, in tutto o in parte, le funzioni dei loro aderenti descritte all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e precisate all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Essi prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di posizione dominante e qualsiasi intesa che possa limitare la concorrenza, all'infuori dei casi espressamente previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Le persone giuridiche aderenti ad un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori che non siano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 non possono:

- essere prese in considerazione come criterio per il riconoscimento,
- votare decisioni relative al fondo di esercizio,
- beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.

*Articolo 10***Organizzazioni di produttori transnazionali**

1. Un'organizzazione di produttori transnazionale deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui detta organizzazione dispone di impianti operativi sostanziali o di un numero significativo di aderenti e/o in cui essa realizza una quota rilevante del valore della propria produzione commercializzata.

2. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:

- a) riconoscere l'organizzazione di produttori;
- b) approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;
- c) stabilire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui si trovano gli altri aderenti all'organizzazione di produttori transnazionale, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni.

*Articolo 11***Associazione transnazionale di organizzazioni di produttori**

1. Un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui detta associazione dispone di un numero significativo di organizzazioni aderenti e/o in cui le organizzazioni aderenti realizzano una quota rilevante del valore della loro produzione commercializzata.

2. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:

- a) riconoscere l'associazione;
- b) approvare l'eventuale programma operativo dell'associazione;
- c) stabilire la necessaria collaborazione amministrativa con l'altro o gli altri Stati membri in cui si trovano le organizzazioni associate, per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni.

*Articolo 12***Fusioni di organizzazioni di produttori**

1. Se le organizzazioni di produttori che hanno proceduto ad una fusione svolgevano precedentemente programmi operativi distinti, esse continuano a svolgere tali programmi in modo distinto e parallelo fino al 1° gennaio dell'anno che segue la fusione. Dette organizzazioni chiedono la fusione dei loro programmi operativi mediante modifica degli stessi, secondo il disposto dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i programmi operativi distinti fino alla loro estinzione naturale.

*Articolo 13***Membri non produttori**

1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali le condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa essere accolta come aderente ad un'organizzazione di produttori.

2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e lettera d), punto 3), del regolamento (CE) n. 2200/96:

- a) che sia rispettata la regola secondo cui l'organizzazione di produttori è costituita per iniziativa degli stessi produttori;
- b) che gli statuti dell'organizzazione di produttori contengano le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa prese.

3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:

- a) essere prese in considerazione come criterio per il riconoscimento;
- b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità.

Gli Stati membri possono limitare o vietare la partecipazione di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.

*Articolo 14***Controllo democratico delle organizzazioni di produttori**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione di produttori.

2. Nessun aderente ad un'organizzazione di produttori può disporre di oltre il 20 % dei diritti di voto. Tuttavia, lo Stato membro può aumentare questa percentuale fino ad un massimo del 49 % in proporzione al contributo dell'aderente al valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori.

CAPITOLO III

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI*Articolo 15***Presentazione del piano di riconoscimento**

1. Le nuove associazioni di produttori che chiedono il riconoscimento conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 presentano un piano di riconoscimento per approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'associazione di produttori.

2. Gli Stati membri definiscono:

- a) i criteri minimi che le associazioni di produttori devono soddisfare per poter presentare un piano di riconoscimento;
- b) le regole relative all'elaborazione, al contenuto e all'attuazione dei piani di riconoscimento;
- c) le procedure amministrative per l'approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento.

*Articolo 16***Contenuto del piano di riconoscimento**

Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti elementi:

- a) una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di produttori aderenti, con un registro completo di questi ultimi, nonché alla produzione, alla commercializzazione e all'infrastruttura;
- b) la durata prevista del piano, che non può essere superiore a cinque anni;
- c) le misure da attuare per ottenere il riconoscimento.

*Articolo 17***Approvazione del piano di riconoscimento**

1. L'autorità nazionale competente prende una decisione in merito al progetto di piano di riconoscimento entro i tre mesi successivi alla notifica del piano corredato di tutti i documenti giustificativi.

2. L'autorità nazionale competente accerta con tutti i mezzi idonei, comprese ispezioni in loco:

- a) l'esattezza delle informazioni contenute nel piano di riconoscimento;

b) la coerenza economica e la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime del piano d'investimento e la programmazione della sua esecuzione.

3. Secondo i casi, l'autorità nazionale competente procede come segue:

- a) approva il piano e conferisce il prericonoscimento;
- b) chiede che il piano sia modificato;
- c) respinge il piano.

Nel caso previsto alla lettera b), l'approvazione sarà concessa solo dopo che le modifiche richieste saranno state apportate al piano.

4. L'autorità nazionale notifica la propria decisione all'associazione di produttori.

5. Nel mese successivo alla notifica dell'approvazione del piano di riconoscimento all'associazione di produttori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del piano, la sua durata e la data del prericonoscimento.

Articolo 18

Attuazione del piano di riconoscimento

1. Il piano di riconoscimento è attuato per periodi annuali a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'amministrazione nazionale competente.

2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni in base alle quali le associazioni di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro attuazione. Tali richieste devono essere corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.

3. L'autorità nazionale competente decide in merito ad ogni modifica dei piani entro i tre mesi successivi alla notifica della richiesta di modificazione, dopo aver esaminato le giustificazioni addotte. Le domande di modificazione in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato sono considerate respinte.

4. Al più tardi nel corso del quarto mese che segue la chiusura di un anno del piano di riconoscimento, l'associazione di produttori trasmette all'autorità competente dello Stato membro una copia dell'esercizio contabile per il decorso anno.

Articolo 19

Realizzazione del piano di riconoscimento

1. Un'associazione di produttori che attua un piano di riconoscimento può presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Una volta inoltrata la domanda di riconoscimento, l'associazione di produttori può presentare un progetto di programma operativo secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1433/2003.

CAPITOLO IV

MISURE DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 20

Controlli

1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri procedono ad una visita sul posto di tutte le nuove organizzazioni di produttori o delle associazioni di produttori prima di concedere il riconoscimento o il prericonoscimento.

2. Gli Stati membri procedono annualmente, su un campione rappresentativo di organizzazioni di produttori o di associazioni di produttori, ad un controllo volto a verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento e di prericonoscimento. Il campione deve comprendere almeno il 30 % delle organizzazioni di produttori riconosciute o delle associazioni di produttori prericonosciute.

3. Ogni organizzazione ed ogni associazione devono essere controllate almeno una volta ogni cinque anni.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del presente articolo.

Articolo 21

Sanzioni

1. Quando un controllo effettuato dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, rivela che le condizioni richieste per il riconoscimento di un'organizzazione di produttori non sono soddisfatte, l'autorità suddetta prende una decisione definitiva e dispone, se del caso, la revoca del riconoscimento entro un termine non superiore a sei mesi. Questa decisione viene immediatamente notificata all'organizzazione di produttori interessata.

2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta che abbia agito in buona fede conserva integralmente i diritti derivanti dal riconoscimento fino a quando questo non viene revocato e, nel caso dei regimi di aiuto di cui agli articoli 2 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, sino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

Tuttavia, se l'organizzazione di produttori ha contravvenuto deliberatamente o per negligenza grave ai propri obblighi, la decisione di revoca del riconoscimento ha effetto a decorrere dal momento in cui non risultano più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento.

3. L'autorità nazionale competente chiede all'associazione di produttori di adottare misure correttive qualora essa constati una differenza rispetto al piano e tale differenza rischi di compromettere la realizzazione del piano stesso.

4. Se l'attuazione del piano di riconoscimento non da luogo al riconoscimento, gli Stati membri recuperano almeno il 50 % dell'aiuto concesso in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, salvo in casi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro.

Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati all'organismo pagatore competente e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

CAPITOLO V

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Disposizioni degli Stati membri

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate conformemente agli articoli 3, 4, 11, 13, 14, 19 e 21 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1433/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Articolo 23

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 412/97 e (CE) n. 478/97 sono abrogati.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 412/97 continua ad applicarsi fino all'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e al più tardi fino al 31 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1433/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97 ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere all'abrogazione e alla sostituzione del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/1996 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio, a determinate condizioni ed entro certi limiti. L'articolo 16 del menzionato regolamento fissa alcune norme relative all'attuazione dei programmi operativi. È necessario adottare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui sopra.
- (3) Per favorire la concentrazione dell'offerta ed agevolare l'attuazione di alcune misure nell'ambito dei programmi operativi, è opportuno che le organizzazioni di produttori siano in grado di affidare, in tutto o in parte, l'attuazione delle azioni previste dai rispettivi programmi operativi ad un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta. Tuttavia, è necessario adottare opportune disposizioni onde evitare abusi o duplicazioni degli aiuti.
- (4) Per facilitare il funzionamento del presente regime, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, i criteri di ammissibilità dei prodotti e la fase della commercializzazione in cui viene calcolato il valore della produzione commercializzata. Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i prodotti destinati alla trasformazione che possono beneficiare di uno dei regimi di aiuto previsti

dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione ⁽⁷⁾, è opportuno aggiungere al valore della produzione commercializzata gli aiuti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96. Per ragioni di coerenza, i massimali degli aiuti devono essere calcolati in base al valore della produzione commercializzata su un periodo di dodici mesi. Per garantire la flessibilità del sistema per gli operatori, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di definire una gamma di possibilità per il calcolo del suddetto periodo di dodici mesi. È altresì opportuno permettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi, è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso di un programma.

- (5) Per garantire la corretta utilizzazione degli aiuti, è necessario regolamentare la gestione dei fondi di esercizio e il contributo finanziario che i membri sono tenuti a versare a tali fondi. È opportuno precisare, in particolare, che il contributo finanziario degli aderenti alle organizzazioni di produttori si basa sulla produzione commercializzata utilizzata per calcolare l'aiuto. Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori ad utilizzare i propri fondi e a stabilire contributi di entità diversa, a condizione che tutti i produttori contribuiscano al fondo d'esercizio e ne traggano profitto.
- (6) Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure ed i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno disporre che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 90 del 30.3.2001, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.

- (7) È necessario istituire una procedura annuale di modifica dei programmi operativi per l'anno successivo, che permetta di adeguarli a condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo d'esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Tutte le modifiche devono essere subordinate a determinati limiti e condizioni da definirsi da parte degli Stati membri, compresa la notifica obbligatoria alle autorità competenti, onde garantire che i programmi approvati siano coerenti con i loro obiettivi generali.
- (8) Ai fini della certezza del diritto e della sicurezza finanziaria, è opportuno elencare in modo esaustivo le operazioni e le spese che possono rientrare o meno nei programmi operativi. Per ragioni di trasparenza e per garantire un'applicazione agevole della normativa comunitaria, è opportuno che i criteri di ammissibilità di talune misure siano conformi, ove necessario, agli orientamenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 ⁽²⁾. È opportuno che determinate operazioni o spese siano autorizzate in via temporanea o entro certi limiti.
- (9) Nel caso di investimenti in aziende individuali, al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento di un privato che abbia interrotto i legami con l'organizzazione durante la vita utile dell'investimento, è opportuno adottare disposizioni che permettano all'organizzazione stessa di recuperare il valore residuo degli investimenti, qualora gli stessi siano di proprietà dell'aderente o dell'organizzazione.
- (10) Per la corretta gestione dell'aiuto, è opportuno che le organizzazioni di produttori si impegnino per iscritto, per conto proprio o dei loro aderenti, a non ricevere un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure che possono beneficiare dell'aiuto comunitario ai sensi del presente regolamento.
- (11) Per garantire l'efficace esecuzione dei programmi operativi, è opportuno che le decisioni delle competenti autorità in merito ai programmi operativi e agli importi approvati del relativo aiuto siano notificate alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'esecuzione del programma.
- (12) Per evitare difficoltà di tesoreria, è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Onde evitare il recupero sistematico degli anticipi, il loro importo deve essere limitato al livello minimo dell'aiuto. Occorre prevedere la possibilità di svincolare gradualmente le cauzioni depositate in funzione dell'avanzamento del programma operativo e comunque nella misura massima dell'80 % dell'anticipo versato, mentre il rimanente 20 % dovrà rimanere vincolato fino alla liquidazione del saldo. In alternativa, si deve poter ricorrere al rimborso periodico nell'arco dell'anno delle spese già sostenute.
- (13) Per garantire la corretta applicazione del regime, occorre precisare le informazioni da fornire nella domanda di aiuto. Per far fronte a circostanze impreviste nell'attuazione dei programmi operativi, è possibile riportare all'esercizio successivo le domande di anticipi o di pagamenti relative ad operazioni che non è stato possibile realizzare entro i termini prescritti, per ragioni non imputabili all'organizzazione di produttori. È necessario che tutte le domande siano sottoposte a controlli amministrativi. Ai fini della corretta gestione finanziaria, è opportuno prevedere sanzioni qualora le domande vengono inoltrate in ritardo.
- (14) Il massimale dell'aiuto, cui sono soggette tutte le domande, corrisponde al livello stabilito all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/1996.
- (15) Occorre controllare le attività delle organizzazioni di produttori e la relativa efficienza. A tale scopo, si può ricorrere a relazioni periodiche e ad uno studio di valutazione.
- (16) Occorre stabilire rigorose procedure di controllo, con sanzioni dissuasive in caso di infrazione, in considerazione dell'elevato grado di responsabilità e di iniziativa conferito alle organizzazioni di produttori. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità delle infrazioni commesse. Ai fini della parità di trattamento, occorre stabilire la procedura da seguire qualora un'organizzazione di produttori abbia incluso per errore in un programma operativo approvato dallo Stato membro azioni non ammissibili; in tal caso gli Stati membri non devono essere tenuti a sospendere gli aiuti o a recuperare quelli indebitamente versati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- (17) Le autorità preposte a verificare l'ammissibilità delle misure inerenti ad un programma operativo e la relativa esecuzione devono avere la facoltà di adottare provvedimenti nazionali complementari, atti a garantire la corretta applicazione del presente regime.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3.

- (18) È necessario che il presente regolamento si applichi a tutti i programmi operativi che saranno attuati a partire dal 2004. I programmi già approvati e il cui periodo di esecuzione va oltre il 2004 devono essere modificati, a meno che, tenuto conto dello stato di avanzamento, tale modifica si riveli inopportuna.
- (19) Per garantire la corretta applicazione del presente regime, è opportuno che gli Stati membri comunichino le misure complementari e supplementari adottate nel quadro del presente regolamento. A fini statistici, di bilancio e di controllo, è opportuno che la Commissione disponga di un registro delle attività delle organizzazioni di produttori e dell'uso dei fondi di esercizio.
- (20) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento definisce le norme applicabili all'aiuto finanziario comunitario (in appresso «aiuto»), nonché ai fondi di esercizio e ai programmi operativi, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96.
2. Le organizzazioni di produttori possono beneficiare dell'aiuto alle condizioni di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle previste in appresso.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «organizzazioni di produttori» si intendono le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.
2. Ai fini del presente regolamento, le «associazioni di organizzazioni di produttori» riconosciute, operanti per conto dei loro aderenti nella gestione totale o parziale dei fondi di esercizio, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, sono assimilate alle organizzazioni di produttori.

CAPITOLO II

VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

Articolo 3

Base di calcolo

1. Ai fini del presente regolamento, il valore della produzione commercializzata si basa sulla produzione degli aderenti alle organizzazioni di produttori, conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. La produzione comprende l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione di produttori nel corso dello stesso periodo di riferimento di cui all'articolo 4, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96.

3. La produzione comprende quella degli aderenti che lasciano l'organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati membri definiscono le condizioni onde evitare doppi conteggi.

4. La produzione comprende il valore dei prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2200/96, stimato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'organizzazione di produttori.

5. La produzione è commercializzata alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Non si applicano tuttavia le condizioni previste dal primo trattino e, nel caso di quantitativi marginali di prodotti venduti freschi o consegnati all'industria di trasformazione dal produttore stesso, dal secondo trattino.

6. La produzione è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori»:

- a) se del caso, come «prodotto imballato o preparato, non trasformato»;
- b) IVA esclusa;
- c) al netto delle spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori è significativa.

Gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della trasformazione, della consegna o del trasporto.

Articolo 4

Periodo di riferimento

1. I massimali annui dell'aiuto di cui all'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 2200/96, sono calcolati su base annua in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi fissato dagli Stati membri.

2. Il periodo di riferimento è:

- a) un periodo di 12 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del penultimo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° luglio dello stesso anno; oppure

b) il valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quarto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° luglio dello stesso anno.

3. Gli Stati membri possono definire periodi di riferimento diversi per organizzazioni di produttori diverse, in funzione delle differenze produttive, commerciali e contabili tra prodotti o gruppi di prodotti diversi.

Il periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

4. Qualora un prodotto si deprezzi per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore al 65 % del valore del prodotto in questione nel precedente periodo di riferimento.

I motivi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.

5. Qualora, a causa del loro riconoscimento recente, le organizzazioni di produttori non dispongano di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si considera che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi.

CAPITOLO III

FONDI DI ESERCIZIO

Articolo 5

Gestione

1. Il ricorso ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è consentito unicamente per transazioni attinenti:

- a) all'esecuzione del programma operativo;
- b) alla gestione del fondo di esercizio;
- c) alle compensazioni di ritiro, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei fondi di esercizio sia tale da consentire l'identificazione, la verifica e la certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte dei revisori dei conti esterni.

3. Le spese inerenti al fondo di esercizio possono essere effettuate da una filiale dell'organizzazione di produttori, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1432/2003 ⁽¹⁾.

Articolo 6

Finanziamento dei fondi di esercizio

1. I contributi finanziari degli aderenti al fondo di esercizio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti commercializzati.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori:

- a) ad utilizzare, in tutto o in parte, i fondi propri, costituiti grazie alle vendite di ortofrutticoli dei propri aderenti per le categorie di riconoscimento, ad eccezione dei fondi provenienti da altri finanziamenti pubblici;
- b) a riscuotere prelievi di diversa entità dai produttori aderenti.

Nei casi in cui si applica la lettera a), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tutti i produttori devono contribuire al fondo di esercizio;
- b) tutti i produttori devono avere la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio;
- c) tutti i produttori devono avere la possibilità di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo dei fondi dell'organizzazione di produttori e sui contributi finanziari ai fondi di esercizio.

Articolo 7

Comunicazione dell'importo indicativo

Entro il 15 settembre di ogni anno, le organizzazioni di produttori comunicano agli Stati membri l'importo indicativo dei fondi di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di modifica per approvazione.

Il calcolo di detto importo si basa sui programmi operativi, sulle spese previste per i ritiri dal mercato e sul valore della produzione commercializzata.

⁽¹⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

CAPITOLO IV

Articolo 10

PROGRAMMI OPERATIVI**Programmi operativi parziali**

Articolo 8

Contenuto dei programmi operativi

1. I programmi operativi contengono:
 - a) una descrizione della situazione di partenza, specialmente per quanto riguarda la produzione, la commercializzazione e le attrezzature;
 - b) gli obiettivi perseguiti, tenuto conto delle prospettive di produzione e degli sbocchi di mercato;
 - c) una descrizione dettagliata dei provvedimenti da adottare, indicante le singole azioni, e degli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi per ogni anno di esecuzione del programma;
 - d) la durata del programma;
 - e) gli aspetti finanziari, in particolare:
 - i) il metodo di calcolo e l'entità dei contributi finanziari;
 - ii) la procedura di finanziamento del fondo di esercizio;
 - iii) le informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi;
 - iv) il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di esecuzione del programma.
2. I programmi operativi possono contenere elementi non contemplati nel paragrafo 1, in particolare quelli indicati all'allegato I.
3. I programmi operativi non indicano le operazioni o le spese elencate all'allegato II, né quelle contemplate dalle misure adottate dagli Stati membri in forza dell'articolo 25.

Articolo 9

Documentazione

I programmi operativi sono corredati da:

- a) documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio;
- b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 2200/96 e del presente regolamento;
- c) una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori e dei suoi aderenti di non aver beneficiato, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento pubblico o comunitario per misure e/o azioni che potrebbero beneficiare di un aiuto in forza del presente regolamento.

1. Laddove si applichi l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri possono autorizzare le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a presentare un proprio programma operativo parziale, composto di azioni identificate ma non eseguite dalle organizzazioni di produttori aderenti nell'ambito dei propri programmi operativi.

2. I programmi operativi parziali sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori aderenti.

3. Gli Stati membri assicurano che:

- a) le azioni siano interamente finanziate con i contributi delle organizzazioni di produttori aderenti, attinti ai fondi di esercizio delle stesse;
- b) le azioni e la corrispondente partecipazione finanziaria siano elencate nel programma operativo di ciascuna organizzazione di produttori aderente;
- c) non vi sia alcun rischio di duplicazione degli aiuti.

Articolo 11

Termini per la presentazione dei programmi

L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono posporre tale termine.

Articolo 12

Controlli

La competente autorità nazionale verifica con tutti i mezzi opportuni, compresi controlli in loco:

- a) l'esattezza delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) ed e);
- b) la conformità degli obiettivi del programma con il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96;
- c) l'ammissibilità delle operazioni e delle spese proposte, tenendo conto dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3;
- d) la coerenza economica e la qualità tecnica dei programmi, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché la programmazione della relativa esecuzione.

*Articolo 13***Decisione**

1. A seconda dei casi, la competente autorità nazionale:
 - a) approva gli importi dei fondi e i programmi conformi alle disposizioni degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 e a quelle del presente capitolo;
 - b) approva i programmi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; oppure
 - c) respinge i programmi.
2. La competente autorità nazionale delibera in merito ai programmi e ai fondi entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.

Gli Stati membri notificano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

*Articolo 14***Modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi**

1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi con applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli Stati membri possono tuttavia differire la data di presentazione delle domande.

2. Le domande di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.
3. L'autorità competente decide in merito alle domande di modifica dei programmi operativi entro il 15 dicembre, previo esame della documentazione giustificativa, e conformemente all'articolo 12. Sono considerate respinte le domande di modifica in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato.

*Articolo 15***Modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno**

1. Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni che essi ritengono opportune.
2. Nel corso dell'anno, la competente autorità nazionale può autorizzare le organizzazioni di produttori:
 - a) ad eseguire solo parzialmente i programmi operativi;
 - b) a cambiare il contenuto del programma operativo, compresa la durata che può essere estesa fino ad un massimo di cinque anni;
 - c) a modificare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 20 % dell'importo inizialmente approvato, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati.

3. Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale.

Detta approvazione è in ogni caso necessaria per qualsiasi aumento dell'importo del fondo di esercizio approvato per il finanziamento dei ritiri dal mercato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96.

Il finanziamento dei programmi modificati è subordinato all'immediata comunicazione delle modifiche all'autorità competente da parte dell'organizzazione di produttori.

*Articolo 16***Modalità di esecuzione dei programmi operativi**

1. I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annui che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. L'esecuzione dei programmi operativi approvati entro il 15 dicembre decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati oltre il 15 dicembre è rinviata di un anno.

CAPITOLO V

AIUTO FINANZIARIO*Articolo 17***Importo approvato dell'aiuto**

Una volta approvati i programmi, gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto finanziario, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Entro il 15 dicembre, gli Stati membri notificano alle organizzazioni di produttori l'importo dell'aiuto finanziario approvato.

*Articolo 18***Domande**

1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.
2. Le domande sono corredate dei documenti giustificativi attestanti:
 - a) il valore della produzione commercializzata;
 - b) il contributo finanziario prelevato dagli aderenti e versato al fondo di esercizio;
 - c) le spese effettuate a titolo del programma operativo;

- d) la quota del fondo di esercizio destinata al finanziamento dei ritiri dal mercato;
- e) l'entità delle compensazioni e/o delle integrazioni versate agli aderenti;
- f) il rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Le domande possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

- a) le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;
- b) dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.

Si procede al pagamento dell'aiuto e allo svincolo della cauzione costituita in forza dell'articolo 20, paragrafo 3, soltanto a condizione che la prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b), sia presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate, nonché in base al diritto all'aiuto effettivamente accertato.

4. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente può accogliere domande inoltrate oltre il termine previsto al paragrafo 1 qualora siano stati eseguiti i controlli di cui all'articolo 23 e il versamento sia stato effettuato entro i termini di cui all'articolo 19.

Articolo 19

Versamento dell'aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti oggetto delle domande entro il 30 giugno dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma.

Essi hanno tuttavia la facoltà di rinviare tale pagamento fino al 15 ottobre.

Articolo 20

Anticipi

1. Le organizzazioni di produttori possono chiedere il versamento anticipato di parte degli aiuti a fronte delle spese prevedibili del programma operativo per il trimestre decorrente dal mese in cui viene inoltrata la domanda.

2. Le domande di anticipi vanno inoltrate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

L'importo totale degli anticipi per un dato anno non può superare il 90 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.

3. Il versamento degli anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del suo importo, conformemente al regolamento n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.

Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità con l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6 e che i precedenti anticipi siano stati effettivamente spesi.

4. Le richieste di svincolo delle cauzioni, corredate degli opportuni documenti giustificativi, possono essere presentate nel corso dell'anno.

Le cauzioni sono svincolate fino all'80 % dell'importo degli anticipi.

5. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2220/85 è l'esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo, nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 9, lettere b) e c), del presente regolamento.

Qualora detta esigenza non venga soddisfatta, ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, lettere b) e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da decidere conformemente all'articolo 24.

In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

Articolo 21

Versamenti parziali

1. Le organizzazioni di produttori possono chiedere che venga loro corrisposta una parte dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo sostenute durante i tre mesi precedenti.

Le domande vanno inoltrate in aprile, luglio e ottobre. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi.

L'importo totale dei pagamenti a titolo delle domande di versamento parziale non può superare il 90 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato relativo al programma operativo, ovvero il 90 % delle spese effettive, se inferiori a detto importo.

2. Le organizzazioni di produttori possono chiedere che venga loro corrisposta una parte dell'aiuto per i ritiri dal mercato.

Le relative domande possono essere inoltrate congiuntamente alle domande di cui al paragrafo 1. Esse sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

Relazioni delle organizzazioni di produttori

1. Unitamente alle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori inoltrano relazioni annuali relative all'esecuzione dei programmi operativi e alle operazioni di ritiro che possono fruire di finanziamenti nell'ambito di un fondo di esercizio.

Dette relazioni riguardano:

- a) i programmi operativi eseguiti l'anno precedente e i ritiri dal mercato;
- b) le principali modifiche apportate ai programmi operativi;
- c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente chiesti.

2. Nell'ultimo anno di esecuzione del programma operativo, le relazioni di cui al paragrafo 1 sono sostituite da relazioni finali.

La relazione finale comprende una valutazione del programma operativo, elaborata eventualmente con l'assistenza di uno studio specializzato. Tale valutazione mostra in che misura gli obiettivi del programma sono stati raggiunti ed esplicita le modifiche di azioni e/o metodi che sono state prese in considerazione o verranno prese in considerazione in fase di elaborazione di successivi programmi operativi o di modifica di quelli esistenti.

Articolo 23

Controlli

1. Gli Stati membri eseguono controlli in loco sulle organizzazioni di produttori, senza preavviso o con preavviso minimo, volti ad accertare il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto finanziario.

Detti controlli verificano in particolare:

- a) l'esecuzione delle misure previste dai programmi operativi, in particolare quelle connesse ad investimenti;
- b) le spese effettivamente sostenute rispetto agli aiuti dichiarati.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Tale campione deve rappresentare almeno il 20 % delle organizzazioni di produttori e il 30 % dell'importo totale degli aiuti.

Qualora dai controlli emergano irregolarità di rilievo in una regione o in parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, le autorità competenti effettuano ulteriori controlli nel corso dell'anno e aumentano la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo.

3. Le autorità competenti decidono quali organizzazioni di produttori sottoporre a controlli in base ad un'analisi dei rischi e alla rappresentatività degli aiuti.

L'analisi dei rischi tiene conto:

- a) dell'importo dell'aiuto;
- b) dell'andamento dei programmi annuali rispetto all'anno precedente;
- c) delle risultanze dei controlli degli anni precedenti;
- d) di altri parametri definiti dagli Stati membri, in particolare se l'organizzazione di produttori partecipa ad un sistema di qualità ufficialmente riconosciuto dagli Stati membri o da organismi di certificazione indipendenti.

4. Prima del versamento dell'aiuto o del saldo relativo all'ultimo anno del programma operativo, deve essere stato effettuato almeno un controllo per ogni organizzazione di produttori.

Articolo 24

Recupero e sanzioni

1. Gli aiuti indebitamente corrisposti o richiesti ai sensi del paragrafo 3 sono rispettivamente recuperati o negati, e i relativi beneficiari/richiedenti sono passibili di sanzioni, qualora:

- a) il valore reale della produzione commercializzata sia inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto;
- b) il fondo di esercizio sia stato alimentato in modo non conforme al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, ovvero utilizzato a fini diversi da quelli contemplati all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento; oppure
- c) il programma operativo sia stato eseguito in modo non conforme ai requisiti per la sua approvazione da parte dello Stato membro, salvo il disposto degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio⁽¹⁾, qualora nel quadro di un programma operativo approvato dallo Stato membro sia stata attuata una misura successivamente risultata non ammissibile, lo Stato membro può pagare l'aiuto corrispondente, oppure non procedere al recupero dell'aiuto già versato, ove questa sia la prassi corrente in casi analoghi finanziati attraverso fondi nazionali e purché non si tratti di negligenza da parte dell'organizzazione di produttori.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

3. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 1, il beneficiario/ richiedente dell'aiuto è tenuto:

- a) se l'aiuto è già stato corrisposto:
- i) in caso di errore manifesto, a rimborsare l'aiuto indebitamente percepito, maggiorato degli interessi;
 - ii) in caso di frode, a restituire una somma pari al doppio dell'aiuto indebitamente percepito, maggiorato degli interessi;
 - iii) in tutti gli altri casi, a restituire una somma pari all'aiuto indebitamente percepito, maggiorato dello 50 %, più gli interessi;
- b) se la domanda di aiuto è stata presentata ma l'aiuto non è stato corrisposto:
- i) in caso di frode, a pagare l'aiuto indebitamente richiesto;
 - ii) in tutti gli altri casi, escluso l'errore manifesto, a pagare il 50 % dell'aiuto indebitamente richiesto.

4. Il tasso d'interesse di cui al paragrafo 3, lettera a), è calcolato:

- a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data della restituzione da parte del beneficiario;
- b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie «C», in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

5. Gli importi degli aiuti recuperati ai sensi del paragrafo 3 sono versati agli organismi pagatori competenti e da questi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

6. In caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o per negligenza grave, l'organizzazione di produttori è esclusa dal beneficio dell'aiuto per l'anno successivo a quello in cui è stata constatata la falsa dichiarazione.

Articolo 25

Disposizioni degli Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 e dal presente regolamento per operazioni o spese sovvenzionabili.

Articolo 26

Comunicazioni degli Stati membri

1. Entro il 1° giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati finanziari e qualitativi in merito a organizzazioni di produttori, fondi di esercizio, programmi operativi, controlli e sanzioni, secondo quanto indicato nell'allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure e le condizioni che stabiliscono in virtù del presente regolamento, con particolare riguardo a:

- a) metodi, procedure e informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii) e iii);
- b) stime dei fondi di esercizio di cui all'articolo 7;
- c) estremi delle domande di aiuto;
- d) condizioni previste per l'autorizzazione delle modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno conformemente all'articolo 15;
- e) disposizioni adottate, se del caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2;
- f) disposizioni adottate in forza dell'articolo 25.

CAPITOLO VII

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 609/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

I programmi operativi approvati dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e la cui esecuzione si protrae nel 2004 devono conformarsi al presente regolamento. Le organizzazioni di produttori inoltrano domanda per le necessarie modifiche entro il 15 settembre 2003.

Gli Stati membri possono autorizzare il proseguimento dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elementi facoltativi dei programmi operativi

1. Spese di impianto nel caso delle colture perenni (piante perenni, arbusti e alberi).
2. Per un periodo massimo di dieci anni per azione, spese specifiche relative a:
 - a) produzione secondo metodi di coltura biologica, integrata o sperimentale ⁽¹⁾;
 - b) prodotti per la lotta biologica ⁽²⁾;
 - c) misure ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi ⁽³⁾;
 - d) miglioramento della qualità, compreso l'impiego di sementi, micelio e piante certificati.

Onde procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono determinare rettifiche forfettarie standard debitamente giustificate per ogni categoria di costi specifici ammissibili di cui sopra.

3. Spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo ⁽⁴⁾ mediante pagamento di una somma forfettaria pari al 2 % del fondo di esercizio approvato, fino ad un importo massimo di 180 000 EUR ⁽⁵⁾. La percentuale del 2 % è costituita per l'1 % dall'aiuto comunitario e per l'1 % dal contributo dell'organizzazione di produttori.

Nel caso di un'associazione di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1432/2003 ⁽⁶⁾, la suddetta somma forfettaria può essere moltiplicata per il numero di organizzazioni di produttori aderenti, fino ad un importo massimo di 1 250 000 EUR.

4. Spese per il personale (compresi gli oneri salariali, se a carico dell'organizzazione di produttori) connesse a misure intese:
 - a) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;
 - b) a migliorare la commercializzazione.

L'attuazione delle misure suelencate comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri impiegati o aderenti, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.

In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con le dovute giustificazioni, somme forfettarie fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui sopra. La percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.

Per poter chiedere dette somme forfettarie, le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita.

5. Investimenti in mezzi di trasporto dotati di impianti frigoriferi o attrezzati per il trasporto in atmosfera controllata.
6. Spese di trasporto supplementari, rispetto ad analoghe spese per il trasporto su strada, qualora il trasporto ferroviario o marittimo rientri in una misura tesa alla protezione dell'ambiente: tali spese sono fissate dagli Stati membri in misura forfettaria per chilometro.
7. Spese relative a riunioni e programmi di formazione connessi all'attuazione delle azioni previste dal programma operativo, comprese le diarie dei partecipanti ed eventualmente le spese di trasferta e di alloggio (se del caso, su base forfettaria).
8. Promozione generica o promozione di marchi di qualità. Le indicazioni geografiche sono ammesse unicamente:
 - a) se costituite da una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽⁷⁾; oppure
 - b) in tutti i casi non contemplati alla lettera a), se sono secondarie rispetto al messaggio principale.

Sul materiale promozionale deve figurare l'emblema della Comunità europea (unicamente per i mezzi visivi), accompagnato dalla dicitura «Campagna finanziata con il contributo della Comunità europea».

⁽¹⁾ La competente autorità nazionale è tenuta a stabilire i criteri di ammissibilità per operazioni sperimentali tenendo conto della novità del procedimento o dell'idea e dei rischi connessi.

⁽²⁾ I prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale.

⁽³⁾ La gestione ecologica degli imballaggi deve essere debitamente giustificata e conforme ai criteri di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

⁽⁴⁾ Comprese le spese amministrative e di personale, le spese per l'elaborazione di relazioni e studi di valutazione, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

⁽⁵⁾ Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali: in questo caso essi devono definire le spese ammissibili.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 50.

9. Promozione di denominazioni e/o marchi commerciali di organizzazioni di produttori.
10. Spese legali e amministrative per la fusione o l'acquisizione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dall'organizzazione di produttori.
11. Materiale d'occasione, alle condizioni stabilite dalla norma n. 4 del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione ⁽¹⁾.
12. Terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma, alle condizioni stabilite al punto 1.1, lettere a), b) e c) e al punto 1.2 della norma n. 5 del regolamento (CE) n. 1685/2000 ⁽²⁾.
13. Locazione finanziaria (leasing) nei limiti del valore netto di mercato del bene e alle condizioni di cui al paragrafo 3 della norma n. 10 del regolamento (CE) n. 1685/2000.
14. Oneri finanziari, alle condizioni stabilite dalla norma n. 3 del regolamento (CE) n. 1685/2000.
15. Affitto quale alternativa all'acquisto, se economicamente giustificato con soddisfazione dello Stato membro.
16. Acquisto di beni immobili alle condizioni stabilite ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della norma n. 6 del regolamento (CE) n. 1685/2000.
17. Investimenti o azioni in aziende individuali, a condizione che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma operativo. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure idonee a recuperare l'investimento o il suo valore residuo nel caso in cui il socio abbandoni l'organizzazione.
18. Investimenti in azioni societarie, a condizione che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.
19. Sostituzione di investimenti, purché il valore residuo degli investimenti sostituiti venga:
 - a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; o
 - b) detratto dal costo della sostituzione.

Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo possono essere oggetto di riporto ad un ulteriore programma operativo per motivi economici debitamente giustificati, in particolare quando il periodo di ammortamento fiscale sia superiore a cinque anni.

⁽¹⁾ GU L 242 del 27.9.2000, pag. 18.

⁽²⁾ L'autorità nazionale competente può stabilire condizioni supplementari rispetto alla norma n. 5 di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000 per l'ammissione di questo tipo di spesa onde evitare speculazioni; tali condizioni possono comprendere il divieto di vendita dell'investimento o del terreno per un certo periodo minimo di tempo e la fissazione di una correlazione massima tra il valore del terreno e il valore dell'investimento.

ALLEGATO II

Elenco di azioni e spese non sovvenzionabili

1. Spese generali di produzione, segnatamente:
 - sementi, micelio e piante,
 - prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione,
 - spese di imballaggio, magazzinaggio e condizionamento, anche nell'ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi,
 - spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno),
 - spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).
2. Spese generali.
3. Complementi di reddito o di prezzo.
4. Spese di assicurazione, inclusi i premi individuali o collettivi e le spese per la creazione di fondi di assicurazione interni all'organizzazione di produttori.
5. Rimborso (segnatamente sotto forma di rate annue) di prestiti contratti per un'azione realizzata interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma operativo.
6. Acquisto di terreno non edificato.
7. Pagamenti versati ai produttori, in occasione di riunioni e corsi di formazione, a compensazione della perdita di reddito.
8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai soci dell'organizzazione al di fuori della Comunità.
9. Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o le misure che giovano direttamente o indirettamente ad altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate proporzionalmente al loro uso nei settori o per i prodotti per i quali le organizzazioni di produttori sono riconosciute.
10. Materiale d'occasione.
11. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione.
12. Noleggio come alternativa all'acquisto; le spese di funzionamento del bene noleggiato.
13. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione, ecc.) e spese di funzionamento.
14. Promozione di singoli marchi commerciali o contenenti riferimenti geografici.
15. Contratti di subappalto riguardanti azioni o spese indicate nel presente elenco.
16. IVA e altre tasse o imposte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 della norma n. 7 del regolamento (CE) n. 1685/2000 ⁽¹⁾.
17. Investimenti per la trasformazione di prodotti freschi (non sono considerate come trasformazione le operazioni effettuate dalle organizzazioni di produttori per la preparazione del prodotto in vista della sua commercializzazione, in particolare la pulizia, il taglio, la pelatura, l'essiccazione e il condizionamento).

⁽¹⁾ GU L 242 del 27.9.2000, pag. 18.

ALLEGATO III

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, secondo i modelli forniti dalla Commissione

Parte 1: Organizzazioni di produttori

1. Informazioni amministrative (in particolare il numero di riconoscimento, la natura giuridica, il numero dei soci, specificando se si tratta di persone fisiche o giuridiche).
2. Informazioni relative alla produzione (compreso il calcolo del valore della produzione commercializzata e le informazioni sui prodotti chiave).

Parte 2: Fondi di esercizio e programmi operativi

1. Periodi di riferimento utilizzati.
2. Stima degli aiuti.
3. Domande di aiuto e versamenti realmente effettuati, compresa la percentuale del fondo di esercizio spesa per i ritiri.
4. Principali categorie di spesa (comprese le modifiche significative realizzate durante l'anno).

Parte 3: Controlli, recuperi e sanzioni

1. Organizzazioni di produttori sottoposte a controlli.
 2. Autorità di controllo e ricapitolazione dei controlli e dei relativi risultati (nelle grandi linee).
 3. Cifre aggiornate relative agli aiuti effettivamente versati, presentate entro il 15 novembre.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1434/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1061/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale supe-

ramento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo l'11 agosto 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1061/2003 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo l'11 agosto 2003 e prima del 17 settembre 2003, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 44.

DIRETTIVA 2003/78/CE DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003
relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/2003 ⁽³⁾ della Commissione, fissa i livelli massimi di patulina in alcuni prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾, introduce un sistema di norme sulla qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari.
- (3) È necessario fissare criteri generali ai quali vanno conformati i metodi di analisi affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili di prestazioni. È inoltre di grande importanza che i risultati analitici vengano riferiti e interpretati in modo uniforme per garantire un approccio attuativo armonizzato in tutta l'Unione europea. Tali norme di interpretazione si applicano ai risultati analitici ottenuti sul campione a fini di controllo ufficiale. In caso di analisi a scopo di difesa o arbitrato, si applicano le norme nazionali.
- (4) Le disposizioni riguardanti le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi sono state elaborate in base alle conoscenze attuali e potranno essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché il campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sia effettuato secondo le modalità descritte nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché la preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari siano conformi ai criteri descritti nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° settembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI PATULINA IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI**1. Finalità e ambito di applicazione**

I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari devono essere prelevati secondo le modalità di seguito indicate. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite. La conformità al tenore massimo stabilito dal regolamento della Commissione (CE) n. 466/2001 è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio.

2. Definizioni

- Partita:** quantità identificabile di prodotto alimentare consegnata in una sola volta e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura.
- Sottopartita:** porzione di una partita designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
- Campione elementare:** quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
- Campione globale:** aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

3. Disposizioni generali**3.1. Personale**

Il prelievo deve essere effettuato da una persona autorizzata secondo le norme vigenti nello Stato membro.

3.2. Materiale destinato al campionamento

Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionamento separato.

3.3. Precauzioni necessarie

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di patulina e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Campioni elementari

Per quanto possibile i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale.

3.5. Preparazione del campione globale

Il campione globale si ottiene unendo i campioni elementari e pesa almeno 1 kg, a meno che tali proporzioni risultino scarsamente pratiche, per esempio nel caso in cui sia stata campionata un'unica confezione.

3.6. Preparazione dei campioni replicati

I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento vigenti nello Stato membro.

3.7. Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Occorre prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

3.8. Chiusura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione ufficiale è sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le norme vigenti nello Stato membro.

In occasione di ogni prelievo di campioni si redige un verbale che consenta di identificare con certezza ciascuna partita e che riporti la data e il luogo del campionamento nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. Modalità di prelievo dei campioni

Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo della partita da controllare.

Numero dei campioni elementari

Il campione globale deve pesare almeno 1 kg (cfr. il punto 3.5), eccettuati i casi in cui ciò non risulti possibile, per esempio se si prelevano campioni da un'unica confezione.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 1. Nel caso di prodotti liquidi la partita possibilmente deve essere mescolata in modo accurato, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. Nel caso sia possibile effettuare tale mescolatura si può presumere che la patulina sia distribuita omogeneamente all'interno della partita. Pertanto è sufficiente prelevare tre campioni elementari per formare il campione globale.

I campioni elementari sono di peso analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 gr. per formare un campione globale di almeno 1 kg. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

Tabella 1

Numero minimo di campioni elementari che occorre prelevare da una partita

Peso della partita (in kg)	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
< 50	3
da 50 a 500	5
> 500	10

Se la partita è costituita da confezioni singole il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale è indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita è costituita da confezioni singole

Numero di confezioni o unità della partita	Numero di confezioni o unità da prelevare
da 1 a 25	1 confezione o unità
da 26 a 100	circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità
> 100	circa il 5 %, massimo 10 confezioni o unità

5. Conformità della partita o della sottopartita alle norme

Il laboratorio di controllo effettua una duplice analisi dei campioni di laboratorio se il risultato della prima analisi è di meno del 20 % inferiore o superiore al tenore massimo, e calcola la media dei risultati.

La partita è conforme se il risultato della prima analisi è di oltre il 20 % inferiore al tenore massimo o, se si richiede una duplice analisi, se la media è conforme al tenore massimo corrispondente stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni e delle correzioni di recupero.

La partita non è conforme al tenore massimo corrispondente stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 se la media corretta per recupero supera il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI RELATIVI AI METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI PATULINA IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI**1. Precauzioni**

Poiché la distribuzione della patulina in alcuni prodotti alimentari potrebbe non essere omogenea, i campioni devono essere preparati e soprattutto omogeneizzati con la massima cura.

Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalità del prodotto ricevuto.

2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

L'intero campione globale viene macinato minutamente (se pertinente) e mescolato in modo accurato utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione.

3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari e a fini commerciali

I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dal materiale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento vigenti nello Stato membro.

4. Metodo d'analisi che i laboratori devono utilizzare e norme relative ai controlli di laboratorio**4.1. Definizioni**

Molte delle definizioni più comuni che i laboratori sono tenuti ad usare sono riportate qui di seguito.

I parametri di precisione più comunemente citati sono la ripetibilità e la riproducibilità.

r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95 %), per cui $r = 2,8 \times s_r$.

s_r = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSD_r = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(s_r/\bar{x}) \times 100]$, in cui \bar{x} rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.

R = Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95 %); in altre parole $R = 2,8 \times s_R$.

s_R = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSD_R = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/\bar{x}) \times 100]$.

4.2. Disposizioni generali

I metodi di analisi utilizzati per il controllo dei prodotti alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (¹).

4.3. Disposizioni specifiche

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di patulina nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo che preferiscono a condizione che esso rispetti i seguenti criteri:

(¹) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

Caratteristiche operative concernenti la patulina

Tenore µg/kg	Patulina		
	RSD _r %	RSD _R %	Recupero %
< 20	≤ 30	≤ 40	da 50 a 120
20-50	≤ 20	≤ 30	da 70 a 105
> 50	≤ 15	≤ 25	da 75 a 105

I limiti di rilevazione dei metodi impiegati non sono indicati, dato che i valori di precisione sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.

I valori di precisione sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz:

$$RSD_R = 2^{(1-0,5\log C)}$$

dove:

— RSD_R è la deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/\bar{x}) \times 100]$.

— C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100g/100g, 0,001 = 1,000 mg/kg).

Si tratta di un'equazione generale di precisione che si è dimostrata indipendente dagli analiti e dalla matrice e dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte dei metodi d'analisi consueti.

4.4. Calcolo del tasso di recupero e comunicazione dei risultati

Il risultato analitico viene registrato, in forma corretta o meno per il recupero. È necessario indicare la modalità di registrazione e il tasso di recupero. Il risultato analitico corretto per il recupero è utilizzato per verificare la conformità (cfr. allegato I, punto 5).

Il risultato analitico deve essere indicato come $x \pm U$, in cui x è il risultato analitico e U rappresenta l'incertezza di misurazione.

4.5. Norme di qualità applicabili ai laboratori

I laboratori devono conformarsi alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 23 luglio 2003

relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(2003/596/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati del sig. Claus GULMANN, della sig.ra Fidelma MACKEN e dei signori Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS, Allan ROSAS, Romain SCHINTGEN, Vassilios SKOURIS, Melchior WATHELET, giudici, nonché quelli dei signori Siegbert ALBER, Francis JACOBS, Jean MISCHO e Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER, avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee, scadono il 6 ottobre 2003.
- (2) Occorre procedere al rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 2003 al 6 ottobre 2009,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Sono nominati giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per il periodo dal 7 ottobre 2003 al 6 ottobre 2009:

il signor Claus GULMANN

il signor Koen LENAERTS

la signora Fidelma MACKEN

il signor Allan ROSAS

il signor Romain SCHINTGEN

la signora Rosario SILVA de LAPUERTA

il signor Vassilios SKOURIS.

2. Sono nominati avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee dal 7 ottobre 2003 al 6 ottobre 2009:

il signor Francis JACOBS

la signora Juliane KOKOTT

il signor Luis Miguel POIARES PESSOA MADURO

il signor Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Il Presidente

U. VATTANI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2003

recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini

[notificata con il numero C(2003) 2801]

(2003/597/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 7, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione della Commissione 94/434/CE, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini ⁽³⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾ ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta decisione.

(2) Ai fini dello svolgimento delle indagini previste nella direttiva 93/25/CEE, è necessario disporre di definizioni precise. Pertanto è necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine. Occorre inoltre definire esattamente e le categorie secondo cui devono essere ripartiti i risultati dell'indagine, nonché stabilire le classi d'ampiezza e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano a cadenze regolari i risultati dell'indagine. Inoltre è necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di «peso morto».

(3) Ai sensi della direttiva 93/25/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati a utilizzare per la rilevazione della consistenza del patrimonio ovino e caprino fonti amministrative anziché indagini statistiche e a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari.

(4) Da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle varie facoltà di deroga.

(5) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Azienda agricola, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/25/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.

2. L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE verte su quanto segue:

a) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha;

b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

⁽¹⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 179 del 13.7.1994, pag. 33.

⁽⁴⁾ Vedi allegato VI.

3. Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a stabilire tale soglia in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard totale — come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione ⁽¹⁾ — dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Le definizioni delle categorie di ovini e caprini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 93/25/CEE figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE figurano nell'allegato II.

Articolo 4

Le classi di ampiezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE figurano nell'allegato III.

Articolo 5

La definizione di peso morto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE figura nell'allegato IV.

Articolo 6

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/25/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V, lettera a), sono autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche.

2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/25/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V, lettera b), sono autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari.

Articolo 7

La decisione 94/434/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1.

ALLEGATO I

Definizione delle categorie*Pecore e agnelle montate*

Femmine della specie ovina che hanno già figliato almeno una volta nonché quelle che sono state montate per la prima volta.

Pecore da latte

Pecore detenute esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le pecore da latte riformate (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione).

Altre pecore

Pecore diverse dalle pecore da latte.

Agnelli

Ovini maschi o femmine giovani, fino all'età di circa 12 mesi.

ALLEGATO II

Suddivisioni territoriali

Belgio:	Région/Gewest
Danimarca:	—
Germania:	Bundesländer
Grecia:	Regioni del servizio di sviluppo regionale
Spagna:	País Vasco Navarra La Rioja Aragón Cataluña Islas Baleares Castilla y León Madrid Castilla-La-Mancha Comunidad Valenciana Región de Murcia Extremadura Andalucía Altre Comunidades Autónomas
Francia:	— per gli ovini: Midi-Pyrénées Poitou-Charentes Limousin Aquitaine Provence-Alpes-Côte d'Azur Auvergne altre regioni — per i caprini: Rhône-Alpes Poitou-Charentes Centre-Pays-de-la-Loire Bourgogne Midi-Pyrénées altre regioni
Irlanda:	—
Italia:	— per gli ovini: regioni — per i caprini: regioni: Piemonte Lombardia Toscana Lazio Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna altre regioni
Lussemburgo:	—
Paesi Bassi:	Provincies
Austria:	Bundesländer
Portogallo:	Regiões

Finlandia: Etelä-Suomi—Uusimaa
Itä-Suomi
Väli-Suomi
Pohjois-Suomi

Svezia: — per gli ovini: 8 Riksområden
— per i caprini: —

Regno Unito: Standard Regions

TABELLA 1

Classi di ampiezza degli effettivi ovini detenuti

Classe di ampiezza	Detentori di ovini (totale)			Detentori di agnelle montate + pecore ^(b)			Detentori di pecore da latte e agnelle montate ^(c)			Detentori di altre pecore e agnelle montate ^(c)		
	Ovini/detentori	Detentore Numero	1 000 capi	Agnelle montate, pecore/detentore	Detentore Numero	1 000 capi	Pecore da latte e agnelle montate/detentore	Detentore Numero	1 000 capi	Altre pecore e agnelle montate/detentore	Detentore Numero	1 000 capi
I	1-9			1-9			1-9			1-9		
II	10-19			10-19			10-19			10-19		
III	20-49			20-49			20-49			20-49		
IV	50-99			50-99			50-99			50-99		
V	100-199	} ≥ 100 ^(a)		100-199	} ≥ 100 ^(a)		100-199	} ≥ 100 ^(a)		100-199	} ≥ 100 ^(a)	
VI	200-499			200-499			200-499					
VII	500-999			500-999			500-999					
VIII	≥ 1 000			≥ 1 000			≥ 1 000					
	Totale					Totale				Totale		

^(a) Ripartizione facoltativa: L, B, DK, S.^(b) Facoltativo: B, D, NL, S.^(c) Facoltativo: B, D, IRL, NL, A, FIN, S, UK.

TABELLA 2

Classi di ampiezza degli effettivi caprini detenuti

Classe di ampiezza	Detentori di caprini (Totale)			Detentori di capre montate e di capre che hanno già figliato ^(c)		
	Caprini/detentori	Detentore Numero	1 000 capi	Capre montate e che hanno già figliato/detentore	Detentore Numero	1 000 capi
I	1-9			1-9		
II	10-19			10-19		
III	20-49			20-49		
IV	50-99			50-99		
V	100-499	} ^(b) } ≥ 100 ^(a)		100-499	} ^(b) } ≥ 100 ^(a)	
VI	500-999			500-999		
VII	≥ 1 000			≥ 1 000		
	Totale			Totale		

^(a) Ripartizione facoltativa: L, B, DK, S.

^(b) Ripartizione facoltativa: F.

^(c) Facoltativo: B, D, NL, S.

ALLEGATO IV

Definizione di peso morto

Il peso morto è il peso a freddo del corpo dell'animale macellato dopo dissanguamento, scuoiamento, eviscerazione e previa ablazione della testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), delle zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), della coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), delle mammelle e degli organi genitali esterni.

I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

ALLEGATO V

- a) Stati membri autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche.
 b) Stati membri autorizzati a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari.

ALLEGATO VI

Decisione abrogata e relative modificazioni

- Decisione della Commissione 94/434/CE (GU L 179 del 13.7.1994, pag. 33)
 Decisione della Commissione 95/380/CE, limitatamente all'articolo 3 (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 25)
 Decisione della Commissione 1999/47/CE, limitatamente all'articolo 3 (GU L 15 del 20.1.1999, pag. 10)

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Decisione 94/434/CE	Presente decisione
Articoli 1 — 6	Articoli 1 — 6
Articoli 7 — 8	—
—	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2003****sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande**

[notificata con il numero C(2003) 2866]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare il secondo capoverso dell'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce i livelli massimi di patulina accettabili, tra l'altro, nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande.
- (2) Nell'ambito della direttiva del Consiglio 1993/5/CEE, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ⁽²⁾, è stata eseguita una valutazione dell'esposizione alla patulina della popolazione degli Stati membri UE. Sulla base di tale esame si può concludere che l'esposizione media sembra nettamente inferiore alla dose giornaliera tollerabile provvisoria, fissata a 0,4 µg/kg di peso corporeo. Tuttavia, prendendo in considerazione gruppi specifici di consumatori — in particolare i bambini nella prima infanzia — e immaginando i casi peggiori, l'esposizione alla patulina, pur rimanendo inferiore alla dose giornaliera tollerabile provvisoria, è più elevata.
- (3) Il tenore massimo di patulina nel succo di mele è stato stabilito prendendo in considerazione la valutazione tossicologica, il risultato della valutazione dell'esposizione e la fattibilità. Tuttavia, si riconosce la necessità di fare tutti gli sforzi per ridurre ulteriormente la presenza di patulina nel succo di mele.
- (4) Pertanto, occorre incoraggiare l'industria di trasformazione della mela ad adottare buone prassi produttive. In particolare, l'industria dovrebbe escludere dal processo produttivo la frutta rovinata, tenendo presente che l'aspetto del frutto è un buon indicatore del livello di contaminazione. Tuttavia, poiché la patulina può trovarsi anche nella frutta la cui superficie esterna non sia visibilmente danneggiata, la contaminazione non può essere eliminata completamente scartando tutta la frutta visibilmente rovinata. L'applicazione completa del codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande consentirà una riduzione ulteriore del livello di contaminazione.

- (5) Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno applicare uniformemente in tutta l'Unione europea il codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande. Occorre dunque raccomandare l'applicazione nell'Unione europea di un codice di prassi.
- (6) Il regolamento 466/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2002 ⁽⁴⁾, prevede che i tenori massimi di patulina nei succhi di frutta, nei succhi di frutta concentrati, nei nettari di frutta, negli alcolici, nel sidro e in altre bevande fermentate derivati dalle mele o contenenti succo di mele siano ridotti entro il 30 giugno 2005 tenendo conto del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche e dell'applicazione del codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. Di adottare i provvedimenti necessari affinché tutti gli operatori dell'industria di trasformazione della mela applichino il codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande descritto nell'allegato della presente raccomandazione.
2. Di fare in modo che gli operatori dell'industria di trasformazione della mela adottino tutte le misure appropriate — comprese, eventualmente, misure correttive — per raggiungere nei succhi di mele livelli di patulina inferiori al tenore massimo di 50 µg/kg, puntando all'obiettivo di 25 µg/kg.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.⁽³⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.

ALLEGATO

Codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande*Introduzione*

1. La patulina è un metabolita secondario prodotto da varie specie fungine dei generi *Penicillium*, *Aspergillus* e *Byssochlamys*, delle quali il *Penicillium expansum* è probabilmente la specie più comune. La patulina è stata trovata come agente contaminante in molti frutti, verdure, cereali ed altri alimenti ammuffiti, ma le fonti principali di contaminazione sono le mele e i prodotti da esse derivati.
2. La fermentazione alcolica dei succhi di frutta distrugge la patulina e, di conseguenza, prodotti fermentati come il sidro e il sidro di pere non contengono patulina. Tuttavia, la patulina è stata trovata in prodotti fermentati ai quali è stato aggiunto succo di mele dopo la fermentazione. È stato riferito che l'acido ascorbico fa scomparire la patulina dal succo di mele, ma le condizioni ottimali per l'inattivazione non sono state del tutto chiarite. La patulina è relativamente insensibile alle variazioni di temperatura, in particolare a pH acido. È stato riferito che trattamenti brevi ad alta temperatura (150 °C) riducono di circa il 20 % le concentrazioni di patulina. Tuttavia, il solo trattamento termico non è sufficiente per assicurare l'assenza di patulina.
3. La patulina si trova soprattutto nei frutti attaccati dalla muffa, anche se la presenza di muffa indica la possibilità, non la certezza, che il frutto contiene patulina. In alcuni casi, la crescita interna di muffe può derivare dall'invasione, da parte di insetti o altri agenti, di tessuti altrimenti sani, con conseguente apparizione di patulina in frutti che dall'esterno sembrano intatti. Tuttavia, la patulina può essere presente anche in frutta ammaccata conservata in ambiente controllato e poi esposta alle condizioni ambientali normali, indipendentemente dalla presenza o meno di putrefazione del torsolo. Il lavaggio della frutta o la rimozione del tessuto ammuffito immediatamente prima della spremitura non elimina necessariamente tutta la patulina presente nel frutto perché quest'ultima potrebbe essersi diffusa in tessuti apparentemente sani.
4. Le spore di molte delle muffe che possono produrre la patulina, benché presenti sulla frutta non ancora raccolta, si sviluppano generalmente solo dopo la raccolta. Tuttavia, la crescita di muffa e la produzione di patulina possono verificarsi nella frutta non ancora raccolta quando il frutto è malato o danneggiato dagli insetti, oppure se si raccoglie per la lavorazione anche la frutta caduta dall'albero. Le condizioni del frutto al momento della raccolta, il modo in cui viene maneggiato successivamente (in particolare durante il magazzinaggio) e la misura in cui le condizioni di magazzinaggio sono inibitorie della crescita di muffe sono tutti fattori che influiscono sulla probabilità di contaminazione da patulina del succo e di altri prodotti ricavati dalla frutta fresca e conservata.
5. Le raccomandazioni del presente codice per ridurre la contaminazione da patulina del succo di mele sono divise in due parti:
 - I. prassi raccomandate basate sulla buona pratica agricola (BPA);
 - II. prassi raccomandate basate sulla buona pratica di fabbricazione (BPF).

I. PRASSI RACCOMANDATE BASATE SULLA BPA**Prima della raccolta**

6. Durante la stagione dormiente, tagliare, asportare e distruggere tutto il legno malato e tutta la frutta mummificata.
7. Potare gli alberi secondo la buona pratica commerciale, in modo da dare alle piante una forma che consenta una buona circolazione dell'aria e penetrazione della luce tra le fronde. Ciò permetterà anche una buona irrorazione.
8. Adottare misure per tenere a freno i parassiti e le malattie che causano direttamente la putrefazione della frutta o danno adito alle muffe patulinogene, tra cui il cancro, la carie (*Botrytis* spp e *Nectria* spp), la tarma della mela, la falena invernale, la tortrice dei fruttiferi, la tentredine e la tentredine della romice.
9. È probabile che la pioggia durante il periodo di caduta dei petali e durante la raccolta aumenti il rischio di putrefazione e si dovrebbe considerare la possibilità di adottare misure adeguate, come l'applicazione di fungicida per impedire la germinazione delle spore e la crescita di funghi.

10. Le mele caratterizzate da composizione minerale scadente sviluppano più facilmente disturbi fisiologici una volta immagazzinate e, pertanto, sono più esposte a tipi particolari di putrefazione, soprattutto a quella causata dal *Gloeosporium* spp, e a putrefazioni secondarie come quella causata dal *Penicillium*. Conseguentemente, le partite di mele destinate al mercato della frutta fresca la cui analisi riveli una composizione minerale non rispondente agli standard raccomandati vanno escluse dal magazzinaggio a lungo termine, vale a dire per un periodo superiore a 3-4 mesi.
11. Nel caso in cui i livelli dei minerali presenti nei frutti destinati al mercato dei prodotti freschi non siano ottimali, il miglioramento dei livelli di calcio e fosforo, in particolare l'aumento del rapporto calcio/potassio mediante l'uso controllato di fertilizzanti, rafforzerà la struttura cellulare riducendo la predisposizione della frutta alla putrefazione.
12. Ogni anno andrebbero registrati i livelli di putrefazione di ciascun frutteto giacché i dati storici sono per il momento il migliore indice dei livelli potenziali di putrefazione, in base ai quali si potrà stabilire se occorre far uso di fungicidi e determinare il potenziale di magazzinaggio dei frutti di ciascun frutteto.

Raccolta e trasporto della frutta

13. Le mele destinate alla lavorazione appartengono a due categorie:
 - a) *Frutta raccolta meccanicamente*
14. La raccolta meccanica consiste nello scotimento dell'albero e nella raccolta dei frutti dal terreno mediante appositi macchinari.
15. Tutta la frutta andrebbe maneggiata quanto più delicatamente possibile: occorre fare tutti gli sforzi per ridurre al minimo i danni fisici in tutte le fasi dei procedimenti di raccolta e di trasporto.
16. Prima di scuotere gli alberi, si devono rimuovere dal terreno i frutti caduti deteriorati (marci, con la polpa esposta ecc.) in modo da essere sicuri che verranno raccolti soltanto i frutti freschi e/o sani.
17. La frutta raccolta meccanicamente deve essere trasportata agli impianti di lavorazione entro 3 giorni dalla raccolta.
18. Tutti i recipienti utilizzati per il trasporto della frutta raccolta devono essere puliti, asciutti e senza detriti.
 - b) *Frutta destinata al mercato dei prodotti freschi*
19. La frutta proveniente da frutteti la cui storia è caratterizzata da alti livelli di putrefazione dovrebbe essere raccolta separatamente e non andrebbe immagazzinata.
20. L'ideale sarebbe raccogliere tutta la frutta solo quando è matura e quando il tempo è asciutto e metterla in bidoni puliti o in altri recipienti (per esempio, casse) adatti al trasporto in magazzino. Occorre lavare i bidoni e le casse, preferibilmente con getti d'acqua pulita o, meglio ancora, con acqua e sapone, ed eliminare i residui di frutta e foglie. I bidoni e le casse lavati dovrebbero essere asciugati prima dell'uso. Va evitata l'esposizione della frutta alla pioggia.
21. Il personale deve essere adeguatamente formato e controllato in modo che la raccolta venga effettuata secondo una buona prassi, riducendo il più possibile il danneggiamento dei frutti.
22. Tutta la frutta con la buccia danneggiata o con la polpa esposta, nonché tutta la frutta malata, dovrebbe essere scartata nel frutteto al momento della raccolta e l'ammaccatura della frutta dovrebbe essere ridotta al minimo.
23. Tutta la frutta sporca di terra (schizzata di pioggia o caduta a terra) va esclusa dal magazzinaggio.
24. Si devono togliere dalla frutta raccolta le foglie, i ramoscelli ecc.
25. La frutta andrebbe trasportata in un magazzino refrigerato entro 18 ore dalla raccolta e raffreddata alle temperature raccomandate (esempi nella tabella 1) entro 3-4 giorni dalla raccolta.

TABELLA 1

Esempi di temperature raccomandate per il magazzinaggio delle mele in ambiente non controllate (13)

Varietà	Temperatura (° C)
BRAMLEY	3.0-4.0
COX'S ORANGE PIPPIN	3.0-3.5
DISCOVERY	1.5-2.0
EGREMONT	3.0-3.5
GOLDEN DELICIOUS	1.5-2.0
CRISPIN	1.5-2.0
IDARED	3.5-4.0
JONAGOLD	0.0-0.5
RED DELICIOUS	0.0-1.0
SPARTAN	0.0-0.5
WORCESTER	0.0-1.0

26. Durante il trasporto e il magazzinaggio andrebbero adottate precauzioni per evitare che la frutta si sporchi di terra.
27. Nel toccare i bidoni e le casse e nel trasportarli al frutteto e dal frutteto al magazzino, occorre evitare che i recipienti e la frutta si sporchino di terra e ridurre al minimo i danni fisici, a esempio le ammaccature, arrecati ai frutti.
28. La frutta raccolta non dovrebbe essere lasciata nel frutteto durante la notte, ma dovrebbe essere portata in un luogo pavimentato e preferibilmente coperto.

Prassi di trattamento dopo la raccolta e di magazzinaggio dei frutti destinati al mercato dei prodotti freschi

29. Tutta la frutta, che sia destinata al mercato dei prodotti freschi o alla trasformazione, va maneggiata quanto più delicatamente possibile: occorre fare tutti gli sforzi per ridurre al minimo i danni fisici, per esempio le ammaccature, in tutte le fasi del trattamento tra la raccolta e la spremitura.
30. I coltivatori di mele e gli altri produttori di succo che non hanno impianti per la conservazione in ambiente controllato devono fare in modo che la frutta destinata alla produzione di succo sia spremuta il più presto possibile dopo la raccolta.
31. Per quanto riguarda il magazzinaggio in ambiente controllato, occorre assicurarsi che i magazzini siano a tenuta di gas, se necessario, e che tutti i dispositivi di sorveglianza siano collaudati prima dell'inizio della raccolta. Preraffreddare completamente i magazzini prima dell'uso.
32. Se del caso, dopo la raccolta si può procedere a trattamenti fungicidi in conformità della normativa UE in materia.
33. Le mele immagazzinate andrebbero esaminate regolarmente, almeno una volta al mese, per verificare i livelli di putrefazione, i quali vanno registrati di anno in anno. Va adottata una procedura di campionamento che riduca al minimo il rischio di alterazioni delle condizioni ambientali nel magazzino (si veda il paragrafo 36).
34. Campioni aleatori di frutta dovrebbero essere messi in recipienti adatti (per esempio in sacchi traforati) collocati vicino ai portelli di ispezione in modo da permettere il controllo della frutta durante la conservazione in magazzino (si veda il paragrafo 35). I campioni andrebbero esaminati almeno ogni mese per controllare se vi siano problemi di putrefazione e per determinare le condizioni generali e la durata della frutta. Controlli a intervalli più brevi possono essere consigliabili nel caso di magazzini che non offrano condizioni di conservazione ottimali e/o nel caso in cui la frutta abbia una conservabilità prevista inferiore a 3 mesi a causa di condizioni di crescita e/o di raccolta sfavorevoli.

35. Se l'esame dei campioni rivela un deterioramento delle condizioni della frutta, questa dovrebbe essere spostata dal magazzino e usata prima che si guasti gravemente.
36. Normalmente la muffa si sviluppa in ambienti caldi. Il raffreddamento rapido e il mantenimento delle condizioni ambientali del magazzino miglioreranno lo stato della frutta. L'ideale sarebbe immagazzinare la frutta e portarla ad una temperatura di meno di 5 °C entro 3-4 giorni e alle temperature ottimali nei successivi 2 giorni. Le condizioni ambientali controllate dovrebbero essere istituite entro 7-10 giorni dal magazzinaggio e i tassi di ossigeno ultrabassi (vale a dire, meno dell'1,8 % di ossigeno) dovrebbero essere stabiliti entro i successivi 7 giorni.

Classificazione dopo l'immagazzinamento della frutta per il mercato dei prodotti freschi e di quella per la fabbricazione di succhi

37. Tutti i frutti guasti, anche quelli che hanno soltanto piccole parti marce, dovrebbero essere per quanto possibile eliminati e la frutta sana dovrebbe essere tenuta in un grande contenitore pulito.
38. Quando i recipienti sono portati fuori dal magazzino per selezionare la frutta destinata alla vendita al dettaglio, i recipienti della frutta trattenuta per la fabbricazione di succhi dovrebbero essere specificamente contrassegnati e riportati nel magazzino frigorifero entro le 12 ore successive alla cernita. Il tempo durante il quale la frutta viene tenuta a temperatura ambiente andrebbe ridotto al minimo. L'ideale sarebbe che, nel periodo compreso tra il ritiro dal magazzino e la spremitura, la frutta destinata alla fabbricazione di succhi venisse tenuta ad una temperatura inferiore a 5 °C e che la spremitura venisse effettuata il prima possibile.
39. La frutta destinata alla fabbricazione di succhi dovrebbe essere spremuta quanto prima ed entro la normale durata di consumo che sarebbe raccomandata per la frutta proveniente dallo stesso magazzino. Le ammaccature vanno ridotte al minimo, specialmente se la frutta deve essere conservata a temperatura ambiente per oltre 24 ore prima della spremitura, perché esse favoriscono la formazione di patulina (14).

II. PRASSI RACCOMANDATE BASATE SULLA BPF

Trasporto, controllo e spremitura della frutta

Frutta raccolta meccanicamente e frutta destinata al mercato dei prodotti freschi

a) Frutta destinata al mercato dei prodotti freschi

40. Il trasporto dal magazzino frigorifero all'impianto di lavorazione andrebbe effettuato nel tempo più breve possibile (l'ideale sarebbe un tempo inferiore alle 24 ore, a meno che la frutta sia conservata in celle frigorifere).
41. Le varietà con calice aperto sono particolarmente esposte alla putrefazione del torsolo. Pertanto, queste varietà dovrebbero essere oggetto di controlli regolari immediatamente prima della spremitura. Da ogni singola partita di mele andrebbe prelevato un campione aleatorio adeguato. Ogni mela va poi tagliata orizzontalmente a metà ed esaminata per vedere se presenti sintomi di crescita fungina. Se la frequenza della putrefazione del torsolo supera un livello convenuto, la partita non dovrebbe essere spremuta. L'impianto di lavorazione, in base alla sua capacità di scartare la frutta marcia al momento del controllo che precede la trasformazione, dovrebbe precisare la proporzione massima di frutta ricevuta che può presentare un qualche segno di putrefazione. Se tale proporzione viene superata, si dovrebbe rifiutare l'intera partita di frutta.
42. Una volta che la frutta è arrivata all'impianto, occorre controllarne la qualità, accertando in particolare se vi siano danni esterni o interni dovuti alla muffa (cfr. il paragrafo 43).

b) Frutta raccolta meccanicamente e frutta destinata al mercato dei prodotti freschi

43. Durante la lavorazione e prima della spremitura, la frutta va accuratamente selezionata - al fine di scartare tutti i frutti evidentemente ammuffiti (per quanto riguarda il rischio di muffa all'interno, effettuare controlli aleatori ma regolari tagliando alcuni frutti, come spiegato nel paragrafo 41) — e lavata a fondo utilizzando acqua potabile o adeguatamente trattata.
44. Le presse per fare il succo e le altre attrezzature di produzione dovrebbero essere pulite e sterilizzate in conformità delle «prassi migliori» dell'industria. Tali presse e attrezzature vanno lavate con forti getti d'acqua, sterilizzate con un disinfettante appropriato e poi risciacquate con acqua fredda potabile. In alcuni impianti che funzionano quasi continuamente, questa operazione di pulizia dovrebbe essere effettuata preferibilmente ad ogni turno o una volta al giorno.
45. Dopo la spremitura occorre analizzare campioni di succo. Un grosso campione rappresentativo della produzione deve essere sottoposto ad analisi, dirette ad accertare l'eventuale presenza di patulina, condotte con un metodo appropriato da un laboratorio accreditato per tale tipo di analisi.

46. Il succo va preferibilmente raffreddato ad una temperatura inferiore a 5 °C, tenuto a tale temperatura e conservato a tassi di ossigeno ultrabassi finché non venga concentrato, imballato o pastorizzato.
47. Il succo va spedito all'impianto di imballaggio soltanto dopo che le analisi abbiano dato la certezza che il tenore di patulina è inferiore al limite massimo.

Imballaggio e lavorazione finale del succo

48. Le muffe in grado di produrre patulina possono trovarsi, insieme ad altre muffe e lieviti, soprattutto nei succhi «non da concentrato (Not From Concentrate: NFC)». È essenziale impedire lo sviluppo di tali organismi durante il trasporto e la conservazione del prodotto per evitare che esso si deteriori e sia contaminato dalla patulina.
49. Se il succo deve essere conservato per un certo tempo prima di essere consumato, esso va preferibilmente tenuto ad una temperatura di 5 °C o meno per ridurre lo sviluppo di microbi.
50. La maggior parte dei succhi vengono sottoposti a trattamenti ad alta temperatura per distruggere enzimi e organismi che possono deteriorare il prodotto. Si deve tuttavia ricordare che tali trattamenti distruggono generalmente le spore fungine e il micelio vegetativo, ma non la patulina che sia già presente.

Valutazione della qualità del succo

51. Le specifiche per l'acquisto di succhi di mele o di concentrati di succo di mele devono comprendere il limite massimo di patulina sulla base di un metodo d'analisi appropriato che sia conforme alle disposizioni della direttiva della Commissione 2003/78/CE (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 40) che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di patulina nelle derrate alimentari.
52. Si dovrebbe elaborare un piano per la campionatura aleatoria dei prodotti in modo da poter assicurare che il prodotto finito rispetti il limite massimo fissato per la patulina.
53. L'imballatore deve assicurarsi che il fornitore del succo sia in grado di controllare appropriatamente il processo produttivo per garantire il rispetto delle raccomandazioni di cui sopra.
54. La valutazione della qualità del succo di mele da parte dell'imballatore deve prendere in considerazione la concentrazione zuccherina in gradi Brix, l'acidità, il sapore, il colore, la torbidezza ecc. La qualità microbiologica va accuratamente controllata perché indica non solo il livello di rischio di organismi patulinogeni, ma anche il grado di igiene delle fasi precedenti del ciclo produttivo.
55. Ulteriori controlli dovrebbero essere effettuati sul prodotto imballato per assicurarsi che nessun deterioramento abbia avuto luogo durante la fase di imballaggio.

CONCLUSIONI

56. Il presente codice di prassi contiene principi generali in materia di prevenzione della patulina nel succo di mele. È importante che le autorità nazionali sanzionino questi principi generali prendendo in considerazione le varietà locali di mele, il clima, il tipo di magazzini e le condizioni di produzione, in modo da rendere detti principi più utili per i coltivatori ed i trasformatori.
 57. Si raccomanda un sistema di gestione post-raccolta basato sul sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: analisi del rischio e punti critici di controllo) per ridurre la patulina presente nel succo di mele.
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1381/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 1° agosto 2003)

A pagina 78, articolo 1:

anziché: «33 500 t»,

leggi: «35 500 t».
